

ASSESSORATO AMBIENTE, TRASPORTI E MOBILITA' SOSTENIBILE
DIPARTIMENTO AMBIENTE
VALUTAZIONI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E QUALITA' DELL'ARIA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 2614 in data 18-05-2021

OGGETTO : PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE DI CUI ALL'ART. 27BIS DEL D.LGS 152/2006 CONCERNENTE LA VALUTAZIONE POSITIVA CONDIZIONATA SULLA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE, E L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE, DEL PROGETTO DI "REALIZZAZIONE IMPIANTO DI GESTIONE RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI PER LA FRANTUMAZIONE DI BATTERIE AL PIOMBO ACIDO IN LOC. MURE, NEL COMUNE DI ISSOGNE - PROPOSTO DALLA DITTA MEVAL S.R.L. DI ISSOGNE"

Il Dirigente della Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1335 in data 9 dicembre 2020 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° gennaio 2021, come modificata dalla successiva n. 1357 in data 14 dicembre 2020 e n. 110 in data 8 febbraio 2021;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 233 in data 27 marzo 2020 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1404 in data 30 dicembre 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 e delle connesse disposizioni applicative;

vista la legge regionale in materia di VIA n. 12 del 26 maggio 2009;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, ed in particolare il Titolo III-bis della Parte Seconda concernente "L'autorizzazione integrata ambientale" e successive integrazioni e modificazioni;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, con particolare riferimento all'art. 208 ("autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti") della Parte IV, nonché alle Parti III e V;

considerato che la Regione rilascia l'autorizzazione alla gestione di rifiuti in conformità alle prescrizioni riportate agli articoli 208, 209 e 210 della Parte IV del decreto legislativo 152/2006, e in attuazione, fra l'altro, dei principi di cui all'articolo 178;

richiamato l'articolo 29-ter del citato decreto, che stabilisce le modalità di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);

richiamata la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento emessa in data 21 gennaio 2019 recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi";

richiamata la legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 "Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti" e successive modificazioni;

richiamata la Decisione della Commissione del 18 dicembre 2014 che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio - Testo rilevante ai fini del SEE;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con particolare riferimento all'art. 27bis della Parte Seconda, che prevede che, nel caso di procedimenti di VIA regionale, la determinazione di valutazione di impatto ambientale deve essere ricompresa nel Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) secondo il procedimento definito dal suddetto articolo;

dato atto che il progetto in esame è sottoposto a procedura di VIA regionale in quanto attività ricompresa nell'Allegato III Parte Seconda del D.lgs 152/2006, e all'ottenimento dell'AIA regionale in quanto indicata nell'Allegato VIII, punto 5.1, Parte Seconda del D.lgs 152/2006;

preso atto, pertanto, che in base alle suddette disposizioni normative, in data 28 febbraio 2020 la Società MEVAL s.r.l. di Issogne ha presentato all'allora Struttura sostenibilità e valutazione ambientale la documentazione progettuale relativa al progetto di "*realizzazione di un impianto di rifiuti speciali pericolosi per la frantumazione di batterie al piombo acido, in loc Mure, nel Comune di Issogne*" finalizzato all'attivazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale e di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, da rilasciarsi nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27bis, Parte Seconda, del D.Lgs 152/2006;

preso atto che negli allegati alla nota citata, sono stati inviati, quindi, i documenti previsti dalla VIA e gli allegati tecnici previsti dall'AIA e successivamente pubblicati sul sito dell'Amministrazione. Si evidenziano i seguenti elaborati:

- Relazione AIA e Studio di Impatto Ambientale;

- Sintesi non tecnica;
- Elaborati di progetto definitivo degli impianti;
- Proposta di piano di monitoraggio e controllo;

dato atto che, successivamente alla fase di analisi preliminare della documentazione da parte dei soggetti competenti prevista dal comma 3, dell'art. 27bis, al fine di ottemperare alla fase di evidenza pubblica prevista dal comma 4, è stato pubblicato uno specifico avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 40 del 30 giugno 2020, data da cui sono decorsi i termini previsti per la partecipazione pubblica al procedimento;

dato atto che nell'ambito delle varie fasi procedurali sono stati coinvolti i seguenti soggetti competenti ambientali e territoriali che hanno espresso i pareri di competenza (riportati in Allegato):

- Struttura economia circolare, rifiuti, bonifiche ed attività estrattive:

pareri espressi nell'ambito delle Conferenze dei servizi in data 9 settembre 2020, 16 dicembre 2020;

- Struttura tutela qualità dell'aria e delle acque:

pareri espressi nell'ambito delle Conferenze dei servizi in data 9 settembre 2020, 16 dicembre 2020;

- Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio:

pareri espressi in data: 30 marzo, 22 luglio, 28 agosto 2020; pareri espressi nell'ambito delle Conferenze dei servizi in data 9 settembre 2020, 16 dicembre 2020, e 3 febbraio 2021;

- Struttura pianificazione territoriale:

pareri espressi in data: 2 aprile, 16 dicembre 2020, e 3 febbraio 2021; parere espresso nell'ambito della Conferenza dei servizi in data 9 settembre 2020;

- Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico:

parere espresso in data: 5 febbraio 2021; pareri espressi nell'ambito delle Conferenze dei servizi in data 9 settembre 2020, 16 dicembre 2020;

- Corpo forestale della Valle d'Aosta – Ufficio vigilanza ambientale:

pareri espressi nell'ambito delle Conferenze dei servizi in data 9 settembre 2020, 16 dicembre 2020;

- Corpo valdostano dei vigili del fuoco:

pareri espressi in data: 15 aprile, 28 agosto, 16 dicembre 2020;

- Arpa Valle d'Aosta:

pareri espressi in data: 17 aprile, 10 settembre e 15 dicembre 2020; pareri presentati nell'ambito delle Conferenze dei servizi in data 9 settembre 2020, 16 dicembre 2020, e 3 febbraio 2021;

- AUSL Valle d'Aosta - Servizio di igiene e sanità pubblica:

parere espresso in data 14 gennaio 2021; parere espresso nell'ambito della Conferenza dei servizi in data 3 febbraio 2021;

- AUSL Valle d'Aosta – Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro:

parere espresso in data 27 agosto 2020; pareri espressi nell'ambito delle Conferenze dei servizi in data 9 settembre 2020, 16 dicembre 2020;

- Comune di Issogne:

pareri espressi in data: 28 agosto 2020 e 16 dicembre 2020; pareri espressi nell'ambito delle Conferenze dei servizi in data 9 settembre 2020, 16 dicembre 2020, e 3 febbraio 2021;

dato atto che nell'ambito della partecipazione pubblica al procedimento sono pervenute le seguenti osservazioni (i cui contenuti sono parte integrante allegata ai verbali delle Conferenze dei servizi):

- Comitato "la Valle non è una discarica" - osservazioni acquisite agli atti in data 31 agosto 2020;
- Associazione "Valle Virtuosa" - osservazioni acquisite agli atti in data 31 agosto 2020;
- Sig. Elvis Francisco (a nome proprio ed in rappresentanza del Comitato "la Valle non è una discarica") osservazioni, acquisite agli atti in data 14 dicembre 2020 (rappresentanti "controdeduzioni" al documento presentato dalla Società Meval denominato: "nota esplicativa delle modifiche e delle integrazioni fornite in seguito ad acquisizione pareri e c.d.s. del 09 settembre 2020").

dato atto che le suddette osservazioni sono state trasmesse alla Società proponente e condivise con tutti i soggetti competenti coinvolti in istruttoria; le medesime inoltre sono state discusse anche in sede di Conferenze dei servizi tenutesi in data 16 dicembre 2020 e in data 3 febbraio 2021 nelle quali (a seguito dell'accoglimento di specifica richiesta) hanno partecipato anche due promotori delle suddette osservazioni al fine di illustrare ed approfondire i contenuti delle medesime;

preso atto che il progetto è stato esaminato in sede di una prima Conferenza dei servizi in data 9 settembre 2020, al termine delle quale le conclusioni sono state le seguenti:

- “- preso atto dei pareri e delle osservazioni acquisite in istruttoria,
- preso atto dei pareri espressi in sede della presente conferenza dei Servizi da parte dei Soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale intervenuti,
- ritenuto che il progetto, così come presentato, non consenta una valutazione complessiva di compatibilità ambientale del medesimo, né conseguentemente la determinazione in merito all'acquisizione di tutti gli atti autorizzativi e i titoli confluenti nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, compresa l'Autorizzazione Integrata Ambientale, in quanto risultano necessari vari approfondimenti ed integrazioni progettuali, così come esplicitato da parte dei vari soggetti competenti intervenuti in istruttoria;
- la Conferenza dei servizi, all'unanimità, concorda nel ritenere che la documentazione progettuale debba pertanto essere adeguatamente integrata ed aggiornata sulla base degli aspetti illustrati, approfondendo anche quanto indicato nelle osservazioni pervenute nell'ambito della partecipazione pubblica. Alla luce di quanto indicato, la Conferenza dei servizi richiede alla Struttura regionale competente di sospendere il procedimento in argomento.”

preso atto pertanto che a seguito del suddetto parere della Conferenza dei servizi il procedimento è stato sospeso da parte della Struttura regionale competente in data 17 settembre 2020;

preso atto che, a seguito della presentazione di documentazione integrativa da parte della Società proponente (in data 17 novembre 2020), il procedimento è stato riattivato in data 26 novembre 2020;

preso atto che il progetto aggiornato è stato esaminato nuovamente in sede di una seconda Conferenza dei servizi in data 16 dicembre 2020 al termine delle quale le conclusioni sono state le seguenti:

- “- preso atto delle integrazioni e degli approfondimenti progettuali presentati;

- preso atto dei pareri acquisiti in istruttoria;
- preso atto dei pareri espressi in sede della presente conferenza dei Servizi telematica da parte dei soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale intervenuti;
- rilevata la conformità urbanistica del progetto in argomento, così come confermato dal Comune e dalla Struttura pianificazione territoriale;
- preso atto delle ulteriori osservazioni formulate dal Sig. Elvis Francisco (a nome proprio e per conto del “Comitato la Valle non è una discarica”);

In merito ai contenuti delle suddette osservazioni, ed alle perplessità sollevate riguardanti le diverse tematiche, previa valutazione delle medesime, si riscontra quanto segue:

- in merito all'economicità/redditività della proposta progettuale ed al suo inserimento nel “mercato” specifico del “riciclo delle batterie al piombo”, si prende atto di quanto indicato dalla Società Meval nei documenti progettuali e nelle controdeduzioni presentate, ritenendo che i suddetti argomenti siano stati illustrati in modo approfondito;
- in merito al processo produttivo ed ai rifiuti residuali generati (es. gestione dell'acido solforico nel processo), si prende atto di quanto illustrato dalla Società Meval nei documenti progettuali presentati e di quanto ulteriormente specificato ed approfondito in sede della presente Conferenza;
- per quanto concerne gli aspetti relativi ai rischi sanitari si richiama il parere espresso in Conferenza da parte del rappresentante dell'AUSL – Servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, e si rimanda ogni ulteriore valutazione all'acquisizione del parere dell'AUSL – Servizio di igiene e sanità pubblica;
- per quanto riguarda gli aspetti sollevati in merito al “rischio alluvione dell'area” e inerenti alla relazione geologica si richiama il parere espresso in Conferenza da parte del rappresentante del Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio;
- per quanto riguarda infine le richieste relative “all'accesso pubblico a dati e procedure di rilevamento effettuati con cadenza mensile” su “procedure aziendali operative e in caso di emergenza; livelli di inquinamento specifici nelle zone circostanti, livelli di esposizione del personale,..” le medesime saranno adeguatamente valutate e prese in considerazione nell'ambito delle prescrizioni che saranno definite nel provvedimento finale di Autorizzazione Integrata Ambientale, alla luce di quanto sarà previsto e dettagliato dal Piano di Monitoraggio e Controllo, nei limiti di quanto indicato dalle disposizioni normative in materia di trattamento e divulgazione dei dati ambientali e sanitari. Si evidenzia che la corretta attuazione del Piano di Monitoraggio e Controllo, così come delle diverse adempienze che saranno definite nel provvedimento autorizzativo, sarà oggetto di puntuale e periodica valutazione da parte degli organi di controllo ambientale e sanitario, in base alle diverse competenze.
- rilevata l'assenza alla presenta Conferenza dei servizi di un rappresentante dell'AUSL – Servizio di igiene e sanità pubblica, del quale si rileva inoltre anche la mancanza della formalizzazione di un parere;
- preso atto a tale proposito che il Sindaco, in qualità di autorità sanitaria, in merito agli impatti sanitari sull'ambiente dell'attività in progetto ritiene necessario vi sia l'espressione in merito da parte della suddetta Struttura competente dell'AUSL;
- ritenuta necessaria l'acquisizione del parere da parte della suddetta Struttura regionale al fine di pervenire ad una valutazione di compatibilità ambientale complessiva dell'attività in progetto;
- la Conferenza dei servizi concorda nel ritenere di non avere tutti gli elementi necessari per la determinazione complessiva sulla compatibilità ambientale del progetto in esame, in assenza del parere da parte del Servizio di igiene e sanità pubblica, e pertanto sospende i lavori in attesa dell'acquisizione medesimo.”;

dato atto, inoltre, che il giorno 2 febbraio 2021 la Società MEVAL di Issogne ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa contenente precisazioni in risposta alle richieste formulate dal Comune di Issogne in data 16 dicembre 2020, e relative agli aspetti in merito

all'approvvigionamento di acqua da pozzo ed alla necessità di modifica dall'attuale concessione (come indicato dalla Struttura competente nella precedente Conferenza); la suddetta documentazione è stata trasmessa per le vie brevi ai soggetti convocati per la presente Conferenza dei servizi;

preso atto che in data 14 gennaio 2021 è stato acquisito il parere favorevole condizionato espresso da parte dell'AUSL – Servizio di igiene e sanità pubblica;

preso atto che, al fine della condivisione del suddetto parere con i soggetti competenti, e del conseguente proseguimento della valutazione ambientale del progetto in esame, la Struttura competente ha provveduto alla convocazione di una ulteriore Conferenza dei servizi in data 3 febbraio 2021, le cui conclusioni sono state le seguenti:

“richiamati tutti i pareri acquisiti in istruttoria, comprensivi di quelli formulati nelle due precedenti Conferenze dei servizi;

preso atto, e tenuto conto, di tutte le osservazioni pervenute in istruttoria da parte di terzi;

preso atto delle precisazioni tecniche trasmesse dalla Società Meval;

preso atto del parere favorevole formulato in data 14 gennaio 2021 (e confermato nella presente Conferenza dei servizi dal Direttore del Servizio) da parte dell'AUSL - Servizio Igiene e sanità Pubblica;

- preso atto delle risultanze dello “studio di simulazione per la valutazione preliminare di impatto delle emissioni del progetto di impianto per il recupero di batterie al piombo acido della ditta MEVAL S.r.l. presso località Mure nel comune di Issogne” condotto da ARPA Valle d'Aosta, su richiesta dell'Amministrazione comunale di Issogne, le cui conclusioni hanno dimostrato: “che l'impatto ambientale prodotto dalle emissioni in atmosfera dell'impianto della ditta MEVAL S.p.a. può essere considerato nel suo insieme trascurabile o poco significativo.”;

- preso atto dei pareri espressi in sede della presente conferenza dei Servizi telematica da parte dei soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale intervenuti;

evidenziando quanto segue:

- il parere favorevole dell'AUSL - Servizio igiene e sanità pubblica, e le risultanze dello “studio di simulazione per la valutazione preliminare di impatto delle emissioni” condotto da Arpa Valle d'Aosta, hanno permesso di verificare la compatibilità delle ricadute ambientali delle emissioni in atmosfera del progetto in argomento sul territorio circostante e sulla popolazione;

- richiamati i pareri favorevoli condizionati espressi dai soggetti competenti relativamente alle altre componenti ambientali, già esplicitati in sede delle precedenti Conferenze dei servizi;

- dato atto che il Comune, pur richiamando il parere negativo espresso dall'Amministrazione comunale al progetto in argomento, a seguito dell'espressione di indirizzo politico deliberata dal Consiglio Comunale in data 26 novembre 2020, dal punto di vista tecnico ha preso atto favorevolmente degli approfondimenti sviluppati da ARPA Valle d'Aosta mediante lo Studio trasmesso, e delle precisazioni tecniche fornite dalla Società proponente;

La Conferenza dei servizi concorda:

- di esprimere una valutazione positiva sulla compatibilità ambientale del progetto di “realizzazione impianto di gestione rifiuti speciali pericolosi per la frantumazione di batterie al piombo acido in loc. Mure, nel Comune di Issogne” ai sensi della l.r. 12/2009, nell'ambito del Procedimento finalizzato all'emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all'art. 27 bis, Parte Seconda, del D.lgs 152/2006;

- di esprimere parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale all'attività conseguente al progetto di “realizzazione impianto di gestione rifiuti speciali pericolosi per la frantumazione di batterie al piombo acido in loc. Mure, nel Comune di Issogne”, ai sensi del titolo III-bis del d.lgs. 152/2006, nell'ambito del Procedimento finalizzato all'emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all'art. 27 bis, Parte Seconda, del D.lgs 152/2006;

- di condizionare le suddette espressioni allo scrupoloso rispetto delle condizioni formulate dai soggetti competenti che si sono espressi in istruttoria, ed alle prescrizioni che saranno definite nel provvedimento finale di Autorizzazione Integrata Ambientale, alla luce di quanto previsto e dettagliato dal Piano di Monitoraggio e Controllo”;

preso atto pertanto del suddetto parere della Conferenza dei servizi, le cui determinazioni motivate costituiscono il presupposto per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art 27bis, comma 7;

preso atto, nell'ambito della conferenza dei servizi, della dichiarazione di rispondenza di quanto proposto dal Gestore a quanto previsto dalle BAT di cui alla “Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10/08/2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

considerate le deliberazioni della Giunta regionale n. 3284/2006 e n. 1500/2013 inerenti le modalità di calcolo della garanzia finanziaria che il gestore deve presentare ai sensi dell'art. 208, comma 11, del D.Lgs. 152/2006, nei modi e nei termini previsti dalle deliberazioni citate, ovvero prima dell'avvio delle operazioni di gestione dei rifiuti autorizzate;

richiamato il provvedimento dirigenziale n. 1214/2021 recante “aggiornamento delle attività a carico dell'ente di controllo e relative frequenze indicate nei provvedimenti autorizzativi rilasciati alle aziende titolari di Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito dell'approvazione dell'aggiornamento del piano di ispezione ambientale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 11-bis del D.Lgs. 152/2006, approvato con P.D. n. 3802 in data 14 ottobre 2015, aggiornato mediante P.D. n. 853 in data 24 febbraio 2021.”;

verificato che il pagamento degli oneri istruttori previsti dal procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è avvenuto nei tempi, modalità e importi previsti dalla DGR 1878/2017;

preso atto degli esiti positivi delle verifiche sulla documentazione relativa all'impresa richiedente: DURC, casellario giudiziale degli amministratori dell'impresa, iscrizione alla white list antimafia presso la procura di Biella (BI);

preso atto della nota del proponente acquisita in data 28 aprile 2021 al prot. n. 3156/TA dove si specifica che le aziende destinatarie dei rifiuti in uscita dallo stabilimento non saranno quelle dichiarate nella documentazione tecnica presentata in fase istruttoria e ritenuto di prescrivere l'invio della comunicazione dei destinatari dei rifiuti in ingresso preliminarmente alla messa in esercizio dell'impianto, così come ogni qualvolta si renda necessaria una modifica di destinatario;

valutato quanto riportato nella nota di cui al punto precedente, ritenuto opportuno autorizzare la spedizione dei rifiuti in uscita esclusivamente a seguito della comunicazione agli enti territoriali competenti in materia di AIA, rifiuti e Comune dei dati dei destinatari unitamente alla rendicontazione trimestrale dei quantitativi inviati ad ogni soggetto partner, ovvero entro la data di messa in esercizio dell'impianto;

DECIDE

1) di rilasciare il provvedimento autorizzatorio unico regionale, ai sensi dell'art. 27bis, della Parte Seconda, del D.Lgs 152/2006, concernente:

- la valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale del progetto di *“realizzazione impianto di gestione rifiuti speciali pericolosi per la frantumazione di batterie al piombo acido in loc. Mure, nel Comune di Issogne”* ai sensi della l.r. 12/2009;
- l'autorizzazione integrata ambientale all'attività conseguente al progetto presentato di *“realizzazione impianto di gestione rifiuti speciali pericolosi per la frantumazione di batterie al piombo acido in loc. Mure, nel Comune di Issogne”*, ai sensi del titolo III-bis del d.lgs. 152/2006 in quanto attività ricadente nella tipologia 5.1 “Impianto di recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti in ricorso ad una delle seguenti attività [...]: b) trattamento fisico-chimico” dell'Allegato VIII alla parte II, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2008, la società Metallurgica Valdostana S.r.l. (P.IVA. 01238140071, REA AO-78709), con sede legale in Comune di Issogne, loc. Mure 12, alla gestione delle operazioni di recupero di rifiuti (operazioni R12 e R13 dell'allegato C al D.Lgs. 152/2006) presso l'impianto sito in Comune di Issogne, loc. Mure (F3, mappale 160), coordinate UTM-ED50 (396.619,48 – 5.059.116,45);

2) di condizionare le suddette espressioni allo scrupoloso rispetto delle condizioni formulate dai soggetti competenti che si sono espressi in istruttoria, così come riprese nelle prescrizioni relative all'Autorizzazione Integrata Ambientale riportate in allegato 2 al presente provvedimento. Per quanto riguarda i monitoraggi richiesti nell'allegato 2, questi dovranno essere riportati nella relazione annuale, i cui contenuti minimi devono essere rispondenti a quanto riportato nell'allegato 3. Tale relazione dovrà essere inviata agli enti regionali competenti in materia di AIA e rifiuti, agli enti di controllo e al Comune territorialmente competente entro il 31 marzo di ogni anno.

3) di evidenziare che gli allegati 1, 2 e 3 al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante;

4) che nel caso in cui le verifiche antimafia in corso di svolgimento nel momento dell'emissione del presente provvedimento diano esito positivo, l'autorizzazione rilasciata con il medesimo si intende sospesa per accertamenti successivi;

5) di stabilire che qualora gli accertamenti cui al punto precedente confermino l'esito positivo, la presente autorizzazione si intende automaticamente revocata;

6) di prevedere che, qualora emergano contestazioni di reati a carico del Gestore nell'ambito del traffico illecito di rifiuti o legati alla normativa antimafia, l'autorizzazione risulti sospesa fino al termine delle indagini e del relativo iter processuale. In caso di avvenuta condanna del Gestore, l'autorizzazione si intende decaduta;

7) di stabilire che il gestore, antecedentemente alla messa in esercizio dell'impianto provveda a inviare alle autorità competenti in materia di AIA, rifiuti e al Comune territorialmente competente la comunicazione di avvio delle pratiche di iscrizione alla white list antimafia presso la procura di Aosta;

8) di stabilire che prima dell'avvio delle operazioni di gestione dei rifiuti autorizzate, il gestore deve presentare la garanzia finanziaria prevista dall'art. 208, comma 11, lettera g), del D.Lgs. 152/2006, nei modi e nei termini previsti dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 3284/2006 e n. 1500/2013. L'importo da garantire per l'esercizio delle operazioni autorizzate (R12 e R13) è così calcolato:

- Op. R12 rif. pericolosi → potenzialità (t) x 15 €/t = 30.000 x 15 = 450.000 €
- Op. R13 rif. pericolosi → stoccaggio (t) x 25 €/t = 45 x 25 = 1.125 € → min 30.000 €
- Op. R13 rif. non pericolosi → stoccaggio (t) x 14 €/t = 54 x 14 = 756 € → min 20.000 €

TOT = 500.000 €

Le operazioni di gestione dei rifiuti potranno iniziare solamente a partire dalla data del provvedimento di accettazione delle garanzie finanziarie da parte dell'Amministrazione;

9) di prevedere che l'attività di monitoraggio a carico degli enti di controllo sarà da definire con apposito provvedimento di modifica del P.D. 1214/2021, tenuto conto di quanto riportato all'allegato 2 al presente provvedimento;

10) di evidenziare che tale atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale della Regione;

11) di disporre l'integrale diffusione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Amministrazione regionale nella pagina a cura della scrivente Struttura regionale.

L'ESTENSORE

- Davide MARGUERETTAZ -

IL DIRIGENTE

- Paolo BAGNOD -

L'ESTENSORE

- Xavier CORNAZ -

Allegato 1

(pareri acquisiti da parte dei soggetti competenti)

Struttura economia circolare, rifiuti, bonifiche ed attività estrattive:

parere espresso nell'ambito della Conferenza dei servizi in data 9 settembre 2020:

“Dirigente:

Esaminata la documentazione progettuale, rileva la necessità che la medesima sia approfondita ed integrata in merito a vari aspetti; a tale proposito ritiene opportuno venga effettuato un incontro, in presenza, con i rappresentanti della Società al fine di verificare nel dettaglio gli aspetti progettuali.

Funzionario:

In merito a quanto indicato dal Dirigente, a titolo esemplificativo circa la necessità di chiarimenti e approfondimenti della documentazione progettuale, indica quanto segue: - necessità che venga verificata la conformità dell'attività in argomento rispetto a quanto previsto dalla normativa relativamente alla chiusura del ciclo e di trasformazione da rifiuto a materia recuperata secondo la normativa “End of Waste”; a tale proposito si evidenzia che nella relazione in alcuni punti viene indicato che si effettua il trattamento dei rifiuti (cosa che non permette la cessazione del titolo stesso di rifiuto) e in altri il recupero. Occorre, pertanto, che l'azienda chiarisca il ciclo produttivo al fine di chiarirne i riferimenti normativi inerenti la gestione dei rifiuti, unitamente all'indicazione delle attività di recupero che in alcune parti della relazione paiono incongruenti - segnala varie incongruenze presenti in differenti punti della Relazione (come già indicato da ARPA), anche per quanto riguarda i codici CER indicati.”

parere espresso nell'ambito della Conferenza dei servizi in data 16 dicembre 2020:

“Il Funzionario conferma che la documentazione integrativa presentata risulta esaustiva rispetto alle richieste formulate nella precedente Conferenza dei servizi (anche alla luce di un sopralluogo effettuato in loco con i tecnici della Società).

Prende atto inoltre di quanto ulteriormente specificato in sede della presente Conferenza dei servizi da parte della Società Meval relativamente al fatto che tutti i materiali in uscita dall'impianto non cessano la qualificazione di rifiuto (compreso l'acido solforico che quindi non verrà trattato come EOW).

Prende atto inoltre di quanto precisato circa lo schema riportato in relazione riportante i dati dei quantitativi massimi stoccabili e annui trattabili dei suddetti rifiuti.”

Struttura tutela qualità dell'aria e delle acque

parere espresso nell'ambito delle Conferenza dei servizi in data 9 settembre 2020:

“Dirigente:

Preso atto di quanto osservato da ARPA, e delle relative richieste di integrazioni formulate, per gli aspetti di competenza in materia di tutela qualità dell'aria e delle acque, non formula ulteriori osservazioni al riguardo.

parere espresso nell'ambito della Conferenza dei servizi in data 16 dicembre 2020:

“Il Coordinatore del Dipartimento ambiente (facente funzioni di dirigente della Struttura), richiama nel complesso il parere trasmesso da ARPA, per gli aspetti di competenza anche della Struttura, concordando con le prescrizioni indicate

A tale proposito, in particolare, evidenzia le seguenti necessità di ottemperanza:

- indicazioni sui monitoraggi e controlli relativi alle emissioni convogliate in atmosfera;
- controlli tenuta stagna dei serbatoi e dei big bag;
- misure di attenzione alla fasi di carico e scarico del materiale.

Per quanto riguarda la tematica acque superficiali rileva che l'attività non prevede nuovi scarichi in quanto è previsto il prelievo dall'acquedotto dedicato all'approvvigionamento per i servizi igienici con relativo scarico in fognatura, mentre l'acqua necessaria al reintegro nel processo produttivo sarà prelevata da un pozzo privato, utilizzata in ricircolo, e smaltita come rifiuto per la parte non più utilizzabile.”;

Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio:

parere acquisito agli atti in data 30 marzo 2020 con il quale sono state richieste integrazioni alla documentazione presentata;

parere acquisito agli atti in data 22 luglio 2020, con il quale sono state indicate nuovamente le richieste di integrazioni alla documentazione presentata;

parere acquisito agli atti in data 28 agosto 2020:

“Si ricorda altresì che lo scrivente Dipartimento, in merito all'istanza in oggetto, ha formulato con le note prot. n. 3019/DDS del 30/03/2020 e n. 7229/DDS del 22/07/2020, specifiche richieste di integrazioni alla documentazione consegnata. Il sito oggetto di richiesta è censito al foglio 3, mappale 160, nella sottozona Da1 del PRG del Comune di Issogne, in loc. Mure e ricade in area vincolata: - per frane, in fascia F3 (bassa pericolosità), sulla cartografia degli ambiti inedificabili redatta ai sensi dell'art. 35 della l.r. 11/1998, in relazione alle dinamiche di colata detritica del torrente Chalamy; - per inondazioni, in fascia C (bassa pericolosità), sulla cartografia degli ambiti inedificabili redatta ai sensi dell'art. 36 della l.r. 11/1998, in relazione alle dinamiche di inondazione attese lungo il torrente Chalamy. L'area ricade nella fascia C e nella fascia di allagamento della piena della Dora Baltea con un tempo di ritorno di 500 anni. La richiesta riguarda l'installazione e il montaggio di macchinari per la frantumazione di batterie al piombo acido all'interno di un capannone industriale esistente. Lo scrivente Dipartimento con la nota prot. n. 3019/DDS del 30/03/2020 aveva richiesto di integrare la documentazione consegnata con: 1. l'aggiornamento dello studio di compatibilità rispetto alla quota della piena di riferimento della Dora Baltea rispetto al tempo di ritorno di 200 anni e di 500 anni, in corrispondenza delle sezioni 64 e 64.1Avalle; 2. la rideterminazione della quota di riferimento del capannone rispetto ai caposaldi dello studio idraulico disponibile per la Dora Baltea; 3. la rideterminazione dei tiranti attesi in corrispondenza del capannone e delle misure di protezione da attuare al fine di ridurre la vulnerabilità del sito rispetto ai fenomeni con tempo di ritorno di 200 e di 500 anni; 4. le azioni da attuare in caso di allertamento per rischio idraulico e le modalità di attuazione delle misure previste nel piano di protezione civile dei Comuni di Issogne e di Champdepraz in caso di attivazione del piano di protezione civile regionale per rischio idrogeologico ed idraulico; 5. l'aggiornamento dello studio di compatibilità rispetto ai fenomeni di colata detritica e di esondazione attesi lungo il torrente Chalamy, facendo puntuale riferimento alle informazioni territoriali disponibili nella documentazione degli ambiti inedificabili del comune di Issogne o provvedendo a valutazioni idrauliche autonome; 6. l'aggiornamento della relazione geologica mediante la realizzazione di specifiche sezioni geologiche e idrogeologiche del sito di interesse, sulla base delle maggiori informazioni territoriali disponibili; 7. lo specifico studio sulla compatibilità dell'intervento con le condizioni idrogeologiche e ambientali dell'area, come previsto ai sensi dell'art. 34 della l.r. 11/1998. Con la successiva nota, prot. n. 7229/DDS del 22/07/2020, lo scrivente Dipartimento aveva evidenziato quanto segue. In merito al punto 1, la geologa Rossetti ha

fatto riferimento alle sezioni 64.2 e 64.1 valle, anziché 64.1 valle e 64, inoltre è rimasto un refuso a pagina 12 nel quale si richiama la sezione 61. In merito al punto 3, i tiranti sono da rideterminare sulla base delle indicazioni di cui al punto 1. Si evidenzia che a pag. 15 sono rimasti dei refusi in relazione al confronto tra la quota del capannone e la quota della piena di riferimento. Le misure di protezione e di riduzione della vulnerabilità sono disperse nei differenti capitoli, si chiede di riassumere tali indicazioni necessarie alla valutazione della compatibilità dell'intervento in un solo capitolo. Si chiede di fare preciso riferimento al bollettino di allertamento per rischio idrogeologico ed idraulico regionale https://cf.regione.vda.it/allerte_meteo.php e al piano di protezione civile regionale riferito al rischio idraulico sulla Dora Baltea, che prevede specifiche attivazioni da parte dei Comuni in relazione al livello di rischio idraulico del predetto bollettino. In merito al punto 4, non sono riportate le precise azioni richieste dai vigenti piani di protezione civile dei citati comuni, viene fatto un riferimento generico che non aggiunge specifiche considerazioni utili alla gestione del rischio residuo del sito. In merito al punto 5, si chiede che per il torrente Chalamy venga predisposto uno schema riassuntivo relativamente alle differenti portate stimate per il corso d'acqua rispetto alla regionalizzazione delle portate regionali (aumentata del 20% di cautela e addizionata del trasporto solido ordinario), di riportare l'ubicazione delle sezioni che sono state oggetto di verifica. Si evidenziano che mancano delle considerazioni specifiche relative alla colata detritica. In relazione al punto 6, si evidenzia non sono state allegate le specifiche sezioni geologiche e idrogeologiche richieste. In relazione al punto 7, si richiama quanto previsto ai sensi dell'art. 34, c. 7 ovvero che i progetti relativi agli interventi ammissibili negli ambiti di cui al comma 1 devono essere corredati di uno specifico studio sulla compatibilità dell'intervento con le condizioni idrogeologiche e ambientali dell'area. Tale documento non è stato prodotto. Dalla predetta nota di richieste integrazioni, non è stata consegnata ulteriore documentazione, si chiede pertanto di provvedere all'integrazione degli elaborati descrittivi e progettuali come richiesto dalle citate note prot. n. 3019/DDS del 30/03/2020 e prot. n. 7229/DDS del 22/07/2020, formulate dallo scrivente Dipartimento.”;

parere espresso nell'ambito della Conferenza dei servizi in data 9 settembre 2020:

“Ribadisce i contenuti del parere trasmesso, e della conseguente necessità di approfondimenti ed aggiornamenti della documentazione così come già segnalati. In relazione a quanto indicato anche nelle osservazioni pervenute da parte di terzi, sottolinea inoltre l'importanza che sia adeguatamente sviluppato lo studio di compatibilità con lo stato di dissesto esistente, il quale nelle parte conclusiva dovrà valutare la necessità di eventuali misure o interventi di messa in sicurezza dell'attività in caso di eventi calamitosi, quali esondazioni; tale aspetto dovrà essere coordinato anche con i piani di protezione civile dei Comuni limitrofi.

parere espresso nell'ambito della Conferenza dei servizi in data 16 dicembre 2020:

“Il Coordinatore specifica come, a seguito delle richieste di integrazioni formulate dal Dipartimento (con note inviate in data 30 marzo 2020, in data 22 luglio 2020, e in sede della precedente Conferenza dei servizi in data 9 settembre 2020), dall'esame della documentazione progettuale integrativa presentata, sulla base dello studio di compatibilità e della relazione geologica predisposta dal geol. Roby Vuillermoz, si è verificata la completezza delle informazioni richieste.

Il geologo ha provveduto alla:

- caratterizzazione idrogeologica del sito oggetto di intervento, facendo specifico riferimento alle informazioni disponibili per il settore;*
- caratterizzazione geologica e geomorfologica, approfondita mediante la predisposizione delle sezioni geologiche richieste;*
- caratterizzazione della pericolosità geologica del sito, facendo riferimento al catasto regionale dei dissesti.*

Il geologo ha altresì provveduto alle verifiche della compatibilità idraulica del sito rispetto alle dinamiche connesse al torrente Chalamy, specificando la natura dei vincoli presenti in conoide, sulla base delle informazioni a corredo delle cartografie degli ambiti inedificabili dei Comuni di Issogne e Champdepraz, nonché delle ulteriori informazioni derivate dalla consultazione della documentazione tecnica allegata a progetti proposti in prossimità, oltre a verificare gli esiti rispetto alle portate determinate con la regionalizzazione delle portate. Sulla base delle informazioni oggi disponibili, il geologo concorda con le conclusioni dei colleghi ovvero che le dinamiche di colata detritica non interessano direttamente il settore oggetto di intervento.

Rispetto alla Dora Baltea, il geologo ha puntualmente ricostruito la quota delle piene di riferimento rispetto al tempo di ritorno di 200 e 500 anni, tra le sezioni 64 e 64.2. La portata con tempo di ritorno di 200 anni e di 500 non interferisce direttamente con il sito oggetto di realizzazione dell'impianto di recupero batterie al piombo.

Infine, per la gestione del rischio residuo il geologo ha preso visione dell'attuale piano di protezione civile del Comune di Issogne. Dal momento che l'area industriale non risulta essere gestita nel predetto piano, il geologo valuta che le misure da attuare debbano essere analoghe a quelle previste per la frazione di Favà.

A tal proposito si ricorda che le dinamiche di esondazione della Dora Baltea sono connesse all'attivazione dello specifico piano di protezione civile regionale per rischio idraulico in correlazione ai livelli di allertamento del bollettino di criticità idrogeologica ed idraulica.

Per quanto riguarda la previsione dei fenomeni attesi dal torrente Chalamy, si chiarisce che il bollettino di allertamento regionale definisce differenti livelli di attivazione variabili dall'ordinaria all'elevata criticità per rischio idrogeologico. Gli allertamenti sono connessi a specifiche e definite situazioni meteorologiche, che possono esulare dal singolo fenomeno temporalesco comunque in grado di creare piene improvvise e trasporto ingente di materiale solido, e di condizioni di saturazione dei suoli dei bacini idrografici. Il gestore dell'impianto dovrà pertanto essere costantemente aggiornato oltre alle condizioni di allertamento previste nel bollettino di criticità idrogeologica e idraulica regionale anche alle situazioni di criticità eventualmente in atto, in assenza di allertamenti.

Sulla base della documentazione presentata e allegata alla richiesta di cui si tratta e dell'istruttoria condotta in relazione ai vincoli di competenza presenti nell'area oggetto dell'intervento proposto, il Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio:

- non ravvisa l'esistenza di una pericolosità di natura idraulica da parte sia del torrente Chalamy sia della Dora Baltea tale da rendere incompatibile la presenza dell'impianto di gestione rifiuti speciali pericolosi per la frantumazione di batterie al piombo di cui si tratta;*
- prescrive che siano applicate e quindi rispettate le condizioni espresse nel paragrafo 6 dello studio di compatibilità redatto dal geol. Vuillermoz;*
- chiede che il Comune definisca con il gestore dell'impianto le modalità di applicazione delle misure di attivazione e di gestione delle azioni del piano di protezione civile comunale eventualmente integrato per il caso specifico.*

Il Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio, per quanto riguarda il prelievo idrico previsto dal pozzo privato (finalizzato ai reintegri per l'acqua utilizzata nel processo), sottolinea come il medesimo dovrà essere oggetto di specifica concessione (con voltura dall'attuale concessionario e previsione di un diverso utilizzo da quello attualmente concessionato).

parere espresso in sede di Conferenza dei servizi in data 3 febbraio 2021:

“Il funzionario conferma gli avvenuti contatti intercorsi tra la Società Meval, la Società CAPE (proprietaria e intestataria della concessione del pozzo privato sopracitato) e l'ufficio preposto del Dipartimento, per il rilascio della nuova concessione con cambio di tipologia di utilizzo, al fine di concordare le modalità procedurali.

Il Coordinatore sottolinea come, preso atto del parere esplicitato da parte dell'AUSL – Servizio igiene e sanità pubblica, e delle risultanze dello “studio di simulazione per la valutazione preliminare di impatto delle emissioni del progetto” condotto da ARPA Valle d'Aosta, gli aspetti ambientali relativi agli impatti dell'attività sulla popolazione e sul territorio (oggetto di richiesta di approfondimenti da parte del Comune nella precedente Conferenza dei servizi) sono stati adeguatamente analizzati.”;

Struttura pianificazione territoriale:

parere acquisito agli atti in data 2 aprile 2020;

parere espresso nell'ambito della Conferenza dei servizi in data 9 settembre 2020:

“Il funzionario, alla luce della documentazione progettuale presentata, rileva la conformità urbanistica del progetto in argomento, in quanto l'attività prevista sarà situata in una zona artigianale e industriale (Da01) in cui sono previste attività produttive e artigianali industriali di interesse prevalentemente locale; è anche prevista la "realizzazione di interventi di tipo industriale, artigianale o di servizio che comportino lo stoccaggio e il trattamento di rifiuti, reflui, sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive"; pertanto non formula ulteriori particolari osservazioni al riguardo.”;

parere acquisito agli atti in data 16 dicembre 2020:

“In riferimento alla procedura in oggetto, con la presente, non rilevando elementi innovativi che vadano a mutare il contesto, si prende atto della conformità urbanistica del progetto e, non avendo nulla da osservare, si conferma il parere espresso in sede di Conferenza dei Servizi del 09.09.2020”;

parere acquisito agli atti in data 3 febbraio 2021:

“non rilevando elementi innovativi che vadano a mutare il contesto, si prende atto della conformità urbanistica del progetto e, non avendo nulla da osservare, si conferma il parere espresso in sede di Conferenza dei Servizi del 09 09 2020.”;

Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico:

parere espresso in sede di Conferenza dei servizi in data 16 dicembre 2020:

“Il funzionario fa presente che trattandosi di interventi previsti in un'area dedicata ad attività industriali e che le lavorazioni saranno effettuate all'interno di un capannone già presente in loco, non si sollevano obiezioni alla proposta presentata in quanto la stessa non inciderà visivamente negativamente rispetto alle esigenze di tutela paesaggistica.”

parere acquisito agli atti in data 5 febbraio 2021:

“Per quanto di competenza, ai sensi delle norme sopra citate, valutato che si tratta di lavori che saranno eseguiti all'interno di un capannone già presente nell'area di riferimento, non si sollevano obiezioni rispetto agli interventi proposti in quanto gli stessi non incideranno visivamente negativamente nel contesto paesaggistico tutelato. Di conseguenza, si autorizza quanto proposto. Si fa presente che l'esecuzione di opere non autorizzate o comunque difformi da quanto approvato con il presente provvedimento potranno comportare l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 42 del 2004, tra le quali anche la rimozione delle opere abusive. La verifica del rispetto di tutte le prescrizioni derivanti dalla vigente legislazione urbanistica e dalle norme del P.R.G.C. rientra nella sfera di competenze dell'Autorità comunale.”

Corpo forestale della Valle d'Aosta – Ufficio vigilanza ambientale:

parere espresso nell'ambito delle Conferenza dei servizi in data 9 settembre 2020:

“L'ispettore forestale evidenzia la necessità che la documentazione progettuale sia integrata con la verifica di rispondenza dell'impianto con quanto disciplinato dalla Circolare Ministeriale n. 4064 del 15 marzo 2018, recante: “Linee Guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”. Richiede al proponente di verificare che quanto previsto nella documentazione inviata sia congruo con quanto previsto nella detta circolare, e di apportare le opportune integrazioni ove questo non sia verificato. Sottolinea, inoltre, la necessità che nel progetto siano descritte nel dettaglio le modalità di gestione delle acque di lavaggio delle aree interessate dalle attività (es. destinazione delle acque di lavaggio dei piazzali). Le stesse aree dovranno essere impermeabilizzate al fine di evitare sversamenti al suolo.”

parere espresso in sede di Conferenza dei servizi in data 16 dicembre 2020:

“L'ispettore forestale evidenzia la valenza e l'importanza che assumerà il Piano di monitoraggio e controllo per la gestione dell'attività (sottolineando l'importanza dei controlli fiscali a camino che saranno effettuati sul punto di emissione previsto E1), concordando con la frequenza indicata da ARPA (che dovrà essere almeno annuale).

Ricorda a tale proposito che, da normativa, le spese relative ai suddetti controlli fiscali (svolti da ARPA e dal Corpo forestale) saranno a carico dell'Azienda.

16 dicembre 2020, e 3 febbraio 2021”;

Corpo valdostano dei vigili del fuoco:

parere acquisito agli atti in data 15 aprile 2020 da parte del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco

parere acquisito agli atti in data 28 agosto 2020:

“Si riscontra la nota prot. n. 5727/AMB del 24/08/2020 riguardante la convocazione della conferenza dei servizi per il procedimento in oggetto. In merito, vista la documentazione progettuale integrativa indicata nella nota prot. n. 4529/AMB del 01/07/2020, prodotta a seguito dei rilievi formalizzati con nota prot. 1657/VF del 14/04/2020 da parte del Comando per gli aspetti di competenza, si rileva l'assenza nell'ambito dell'impianto in progetto di attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi di cui all'allegato I al D.P.R. 151/2011, così come dichiarato nel documento “A24 – Nota di approfondimento sul rischio incendio”. La presente, pertanto, viene inoltrata ai fini del parere di competenza in ambito della conferenza dei servizi ex art. 14-ter della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., precisando che tale parere è riferito alla configurazione progettuale rappresentata dalla documentazione di cui alle precedenti note.”

parere acquisito agli atti in data 16 dicembre 2020:

“Con riferimento alle note prot.n. 7925 del 26/11/2020 e prot.n. 8209 del 10/12/2020 (revisione elaborato progettuale) relative alla conferenza di servizi per l'attività in oggetto, si conferma, per gli aspetti di competenza di questo Comando, quanto già comunicato con nota prot.n. 3548/VF del 28/08/2020 circa l'assenza nell'ambito dell'impianto in progetto di attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui all'allegato I al DPR n. 151/2011, come già dichiarato anche dal titolare nel documento di integrazione A24 “approfondimento sul rischio di incendio”.

La presente, pertanto, viene inoltrata ai fini del parere di competenza in ambito della Conferenza dei Servizi ex art. 14-ter della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. prevista per il 16/12/2020 alle ore

09:00, precisando che tale parere è riferito alla configurazione progettuale rappresentata dalla documentazione di cui alle precedenti e citate note.”

AUSL Valle d’Aosta - Servizio di igiene e sanità pubblica

parere espresso in data 14 gennaio 2021:

““In riferimento alle Conferenza dei Servizi sincrone tenutesi in data 9 settembre e 16 dicembre 2020 relative a quanto in oggetto, considerato che la SC Igiene e Sanità Pubblica stante attività di emergenza COVID non ha potuto partecipare a tali conferenze, esaminati:

- la documentazione allegata;
- la planimetria relativa alla collocazione dell’impianto in area industriale;
- la relazione tecnica e la relazione idrogeologica (Dr. Geol.Roby Vuillermoz);
- il parere tecnico ARPA;

si comunica quanto segue.

Tali attività possono rappresentare, qualora non siano adeguatamente valutate un fattore di rischio per i lavoratori addetti e tale aspetto è già stato stimato dalla SC Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro e laddove siano rispettati i TLV per gli esposti in parallelo non si verificano di norma fattori di rischio aggiuntivi per la salute della collettività.

Particolare attenzione andrà posta nel controllo del rispetto dei TLV dell’ambiente di lavoro, dell’utilizzo dei DPI da parte degli addetti e della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti. Considerate quindi le relazioni tecniche e le integrazioni prodotte da Meval Srl e a condizione che vengano puntualmente rispettati i limiti previsti dalla normativa vigente in particolare quelli relativi alle emissioni di Polveri totali, Metalli, Acido solforico, nonché il rispetto del Piano di monitoraggio e controllo, non si ravvisano controindicazioni al rilascio del procedimento di VIA e di rilascio dell’AIA alla realizzazione dell’impianto in oggetto.”;

parere espresso in sede di Conferenza dei servizi in data 3 febbraio 2021:

“Il Dirigente richiama quanto esplicitato con il parere sopracitato. In particolare sottolinea nuovamente come l’impianto in argomento andrà a collocarsi in una area già deputata dal PRG ad attività artigianali ed industriali, pertanto, con l’ottemperanza alle necessarie misure di tutela e di controllo previste e di monitoraggio dei fattori di rischio (sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti; puntuale rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, in particolare quelli relativi alle emissioni di Polveri totali, Metalli, Acido solforico, nonché del Piano di monitoraggio e controllo), conferma il parere favorevole espresso ai procedimenti in oggetto.”

AUSL Valle d’Aosta – Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro:

parere acquisito agli atti in data 27 agosto 2020:

“per quanto attiene l’ambito della igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro, si demanda al Datore di Lavoro della/e Ditte la valutazione del rischio per la sicurezza e salute dei lavoratori ed in generale il rispetto delle prescrizioni di cui al D.lgs.81/08 in materia. Si sottolinea inoltre l’obbligo da parte del datore di lavoro, nel caso in cui siano presenti più di 3 lavoratori, di adempiere alla notifica di cui all’art. 67 del D.lgs.81/08.”

parere espresso in sede di Conferenza dei servizi in data 16 dicembre 2020:

“Il Dirigente richiama quanto già espresso con il parere inviato in data 27 agosto 2020.

A tale proposito ricorda gli adempimenti normativi previsti dal D.lgs 81/2008, in particolare per ciò che concerne l'obbligo di notifica (di cui all'art 67) nel caso in cui l'attività comporti la presenza di 3 o più lavoratori.

Inoltre evidenzia che, successivamente alla nomina da parte dell'Azienda del medico competente, dovrà essere redatto ai sensi di legge uno specifico "programma di sorveglianza sanitaria" dei lavoratori e relativo protocollo che dovranno essere oggetto di specifico parere da parte della scrivente Struttura dell'AUSL prima dell'inizio dell'attività."

Comune di Issogne:

parere acquisito agli atti in data 28 agosto 2020:

"L'Amministrazione Comunale di Issogne, con riferimento alla Vostra nota a margine citata, avente pari oggetto, e all'allegato Avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 40 del 30 giugno 2020, esaminata e valutata la documentazione progettuale relativa all'impianto di gestione dei rifiuti speciali, pubblicata sul sito della Regione, nell'ambito del processo di valutazione, ai sensi dell'art. 22 della l.r. 12/2009, presenta le seguenti osservazioni e richieste, volte ad una maggiore tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini: - richiesta di implementazione di un sistema di controllo dell'integrità della sottostruttura vetrificata in c.a. e della sua capacità di impenetrabilità a garanzia della tutela dell'integrità dei suoli e delle falde acquifere da sversamenti accidentali; - richiesta di implementazione di un sistema di controllo della qualità degli scarichi in rete fognaria nel tratto di fognatura a garanzia della tutela dei limiti degli scarichi in fognatura; - richiesta di installazione nel Comune di Issogne di una stazione di monitoraggio ARPA Valle d'Aosta, volta al controllo in continuo delle emissioni in aria, per la verifica della qualità dell'aria; - prescrizione del tragitto degli automezzi, che dovrà avvenire per il percorso più breve: Casello autostradale di Verrès – Ponte su Dora Baltea a Champdepraz per tramite della SS 26 – Mure per tramite della Strada Comunale, escludendo qualsiasi tragitto all'interno dell'area urbanizzata di Issogne; - rivalutazione dello scenario potenziale per effetto domino (errata indicazione della distanza dell'attività LIQUIGAS ex MONGAS, dall'attività di MEVAL espressa in chilometri anziché in metri)."

parere espresso in sede di Conferenza dei servizi in data 9 settembre 2020:

"Sindaco: Ribadisce i contenuti del parere trasmesso. A tale proposito richiede precisazioni alla Società in merito alla tipologia di approvvigionamento idrico ad uso del ciclo produttivo, in quanto, laddove provenisse interamente dall'allaccio con l'acquedotto, vi potrebbero essere problematiche di disponibilità. Sottolinea che, come richiesto nel parere, dovrà essere approfondito l'aspetto di accessibilità al sito dei mezzi, tenendo presente anche la situazione attuale delle varie strade presenti nel territorio del Comune."

parere espresso in data 16 dicembre:

"In relazione alla Vs. nota, ns. prot. n. 6148 del 27 novembre 2020 e successive integrazioni, inerente il riavvio del Procedimento finalizzato all'emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale del progetto di cui all'oggetto, esaminata l'intera documentazione progettuale prodotta e le risultanze del verbale della Conferenza dei servizi svoltasi in data 9 settembre 2020, il sottoscritto Sindaco espone le seguenti considerazioni.

Con deliberazione n. 34 del 25 novembre 2020, recante "Espressione di indirizzo politico in merito all'avvio di una discarica di rifiuti speciali inerti denominata Chalamy e alla realizzazione di un impianto di frantumazione delle batterie al piombo acido sito in località Mure" il Consiglio del Comune di Issogne ha deliberato all'unanimità:

di esprimere un parere politico contrario alla discarica Chalamy per rifiuti speciali inerti e al sito di smaltimento di batterie al piombo acido;

*di ribadire l'inopportunità e l'incompatibilità degli impianti in oggetto con la propria linea politica mirata alla tutela dell'ambiente e del territorio e alla promozione turistica;
di fare proprie le preoccupazioni della popolazione residente, appellandosi al Principio di precauzione.*

In particolare, nonostante la relazione di aggiornamento alla procedura di VIA, ultima versione del 7/12/2020, risponda in larga misura alle considerazioni derivanti dalla Conferenza dei servizi del 9 settembre u.s., il sottoscritto Sindaco, in carica dal 23 settembre 2020, ha ricevuto mandato dal Consiglio Comunale per esprimere un parere politico negativo.

Nel caso in cui la Conferenza dei servizi esprima un parere positivo, l'Amministrazione chiede quanto segue. Dal punto di vista tecnico, si riprende e si fa proprio il parere espresso dalla precedente Amministrazione (ns. prot. N. 4337 del 27 agosto 2020) e si portano le seguenti ulteriori richieste di chiarimenti o integrazioni:

a pagine 95 del documento denominato "A2_Relazione tecnica VIA e AIA" si fa riferimento al fatto che non sono noti in letteratura incidenti "particolarmente dannosi" a carico di impianti analoghi. Si chiede di specificare le banche dati di incidenti industriali consultate per la tipologia di impianto in esame, identificando gli eventuali incidenti occorsi, in quale anno, l'ubicazione ed i danni; aggiornamento Piano Comunale di Protezione Civile (PCPC). Il PCPC del Comune di Issogne è stato redatto nel 2007, con un successivamente aggiornamento non sostanziale nel 2012. Nel mese di dicembre 2017 è stato incaricato un professionista per procedere alla revisione totale in base alle nuove linee guida emanate del Dipartimento Protezione Civile della Regione Autonoma Valle d'Aosta. Tale incarico, tuttavia, non ha avuto seguito, e pertanto, con determina n. 130 del 10 novembre 2020, si è provveduto ad un rinnovo e implementazione dell'incarico per lo stesso professionista per l'adeguamento del PCPC alle Linee Guida del Dipartimento Protezione Civile e Vigili del Fuoco della Regione Autonoma Valle d'Aosta. Il sottoscritto Sindaco ed il professionista hanno svolto un primo video-incontro per pianificare i prossimi passi. Fatte queste verifiche, si chiede di integrare il piano descritto dal Dott. Geol. Roby Vuillermoz al PCPC esistente, prima dell'avvio dell'installazione della linea produttiva, uniformando le informazioni con quelle in possesso del professionista identificato dall'Amministrazione comunale;

- nel caso non venga garantita la corrispondenza delle BAT 10 (verifica di applicabilità) e delle successive BAT 12 e 13 (Gestione e prevenzione delle emissioni odorigene), si chiede la sospensione delle attività per porre rimedio alla problematica, aggiornando la relazione di cui all'Allegato A2;

- pianificazione dell'arrivo degli autotreni o autoarticolati, in modo che la ditta conosca in anticipo i flussi in arrivo quotidianamente, in modo da evitare una catena di arrivo asimmetrica durante di diversi giorni lavorativi;

- pianificazione di incontri con l'Amministrazione comunale dei Comuni interessati dal percorso (Issogne e Champdepraz), la popolazione e i portatori di interessi locali, al fine di esplicitare la linea gestionale (predisponendo anche brochure informative sulle attività che verranno svolte), così come proposto nel documento denominato "lettera e relaz. illustrativa integrazioni" a pag 17, e "A2_Relazione tecnica VIA e AIA" a pag. 95;

- i container scarrabili stoccati all'esterno, che contengono materiale plastico considerato rifiuto, devono mantenere il coperchio stagno sempre chiuso, tranne durante la fase di carico;

- si chiede di specificare in modo più puntuale le motivazioni e le modalità di svolgimento dell'attività di ribaltamento delle batterie all'arrivo e se durante tale operazione possano verificarsi danneggiamenti non controllati alle batterie prima del trattamento di frantumazione;

si chiede di consegnare la scheda tecnica dei big bag, in cui venga dichiarato il coefficiente di sicurezza, la relativa certificazione e la garanzia di non fuoriuscita di materiali liquidi dagli stessi;

- comunicazione allerte del sistema di monitoraggio per il controllo delle emissioni di SOX in atmosfera. Nel caso in cui i valori misurati superino i valori soglia, dovrà immediatamente essere bloccata la produzione ed il ripristino delle condizioni di emissione secondo i limiti di legge. Si chiede altresì di prevedere un monitoraggio del campionamento delle emissioni in atmosfera con

cadenza annuale, laddove applicabile, in luogo di quello triennale proposto nella tabella 9 a pagina 96 della relazione tecnica Allegato A2;

- nel caso in cui venga registrato un carico contenente materiale radioattivo, tale evenienza dovrà essere immediatamente comunicata all'Amministrazione comunale, la quale verificherà con gli organi preposti se analoga segnalazione risulti nella stazione di monitoraggio NBCR ubicata nelle vicinanze dell'uscita autostradale di Verrès;

- si chiede che ARPA disponga una campagna per la misurazione della qualità dell'aria, per un confronto pre e post messa in funzione dell'impianto, così come già richiesto dall'ex sindaco Delchoz nella Conferenza del 9 settembre u.s.”

parere espresso in sede di Conferenza dei servizi in data 16 dicembre 2020:

“Il Sindaco commenta il parere già inviato da parte del Comune.

Sottolinea quindi il parere negativo espresso da parte dell'Amministrazione comunale al progetto in argomento, a seguito dell'espressione di indirizzo politico deliberata dal Consiglio Comunale in data 26 novembre 2020, per le motivazioni illustrate in tale sede (e richiamate in sintesi nel parere trasmesso).

La suddetta espressione negativa fa propria le “preoccupazioni della popolazione residente” per le ricadute sul territorio dell'attività in esame, secondo il “principio di precauzione”.

Relativamente agli aspetti urbanistici, come indicato dalla struttura regionale competente, conferma in ogni caso la conformità del progetto in esame con la zonizzazione e le destinazioni d'uso previste nel sito.

In merito agli aspetti progettuali specifici, laddove il progetto in argomento ottenesse una valutazione favorevole da parte della Conferenza dei servizi, prendendo atto della documentazione aggiornata ed integrata prodotta dalla Società, il Comune ha specificato nel proprio parere richieste di ulteriori precisazioni progettuali e indicazioni operative (riportate nel dettaglio nel parere).

Infine, richiama quanto già indicato nella precedente Conferenza dei servizi, circa la richiesta di definire con ARPA una campagna per la misurazione dell'aria, per un confronto pre e post messa in funzione dell'impianto.

In merito al suddetto aspetto anche il Comune concorda sulla necessità di ulteriore confronto e concertazione con ARPA.

In merito agli impatti sanitari sull'ambiente dell'attività in progetto il Comune ritiene necessario vi sia l'espressione in merito da parte della Struttura competente dell'AUSL.”

parere espresso in sede di Conferenza dei servizi in data 3 febbraio 2021:

“Il Sindaco conferma di avere preso visione dello Studio trasmesso da ARPA Valle d'Aosta e delle risultanze del medesimo, a fronte delle quali, fatta salva l'ottemperanza a tutte le attività di vigilanza che saranno indicate negli atti autorizzativi e nel Piano di Monitoraggio e controllo, l'Amministrazione comunale ha avuto adeguate rassicurazioni in merito agli impatti dell'attività sulla popolazione e sul territorio per quanto concerne le emissioni in atmosfera.

Prende atto del documento integrativo trasmesso dalla Società Meval, ritenendo che le richieste di precisazioni formulate nella precedente Conferenza dei servizi siano state sufficientemente approfondite dalla Società. Tuttavia, richiamando il parere negativo espresso dall'Amministrazione comunale al progetto in argomento, a seguito dell'espressione di indirizzo politico deliberata dal Consiglio Comunale in data 26 novembre 2020, ribadisce la suddetta espressione negativa, che dovrà essere richiamata anche nell'atto finale del procedimento.”

Arpa Valle d'Aosta:

- parere relativo alla completezza documentale acquisito agli atti in data 17 aprile 2020;

parere espresso nell'ambito delle Conferenza dei servizi in data 9 settembre 2020 e formalmente ricevuto in data 10 settembre 2020:

Il funzionario anticipa i contenuti del parere che sarà formalizzato successivamente alla presente Conferenza. In generale evidenzia la necessità che il progetto sia integrato ed approfondito in vari aspetti al fine di disporre degli elementi conoscitivi necessari per l'espressione del parere definitivo. Nello specifico, per i vari aspetti ambientali di competenza, formula le seguenti considerazioni: Relazione tecnica generale a supporto della domanda di VIA-AIA: Si rileva che il diagramma di flusso riportato nella Relazione tecnica generale – Allegato 2 (immagine 10 di pag. 20) risulta non congruente con la descrizione del processo riportata nelle pagg. 22-24. È pertanto necessario che il proponente integri la documentazione con uno schema di flusso del processo nel quale vengano riportati in maniera chiara e inequivocabile tutti i flussi di materiali in ingresso e in uscita dal processo e i sistemi di frantumazione e separazione dei materiali. Nello schema dovranno essere esplicitamente indicati i materiali in uscita (chiarendone la qualifica di rifiuto o EOW) con descrizione del tipo di materiale ed eventuale relativo codice EER i quali risultano incongruenti in diverse parti della relazione. Applicazione delle migliori tecniche disponibili (MTD) Al paragrafo 14 dell'allegato A2 "Relazione tecnica generale a supporto della domanda di VIAAIA e conforme all'allegato H della L.R. n. 12/2009" il Gestore, in riferimento ai processi di lavorazione, alle attrezzature e agli impianti impiegati, alle procedure di lavoro ordinarie e di emergenza sviluppate dalla Società, procede ad un confronto tra le tecnologie ed i processi di recupero adottati presso il sito, con le migliori tecnologie disponibili (MTD o, secondo l'acronimo in inglese, BAT) approvate da ECHA in ultima revisione (JRC113018 Waste treatment BREF). Nel prendere atto di tale autodichiarazione, rispetto la quale il Gestore si assume ogni responsabilità, si evidenzia che per quanto riguarda il monitoraggio degli scarichi idrici Meval afferma che le BAT n. 5 e 6 non sono applicabili perché tali scarichi non sono presenti in quanto l'impianto è a circuito chiuso e le acque di processo e gli acidi vengono smaltiti come rifiuto speciale pericoloso. Non è altresì applicabile la BAT n. 9 (Monitoraggio periodico delle emissioni diffuse da COV) in quanto dette sostanze non sono presenti nel processo produttivo. Per quanto riguarda le BAT n. 10, 12 e 13, riguardanti rispettivamente il monitoraggio delle emissioni odorigene e la gestione e prevenzione delle stesse Meval, dopo aver valutato la scarsa applicabilità in considerazione delle potenziali emissioni odorigene originanti dall'impianto, si riserva di valutarne l'applicabilità dopo la messa a regime dell'impianto. Non essendo presenti sistemi di recupero dei gas e bilanciamento dei sistemi gassosi, sistemi di monitoraggio in continuo e uso di torce anche le BAT n. 15 e n. 16 non risultano applicabili mentre per quanto riguarda le tecniche di depurazione per la riduzione degli inquinanti nelle acque di scarico (BAT n. 20) il Gestore afferma che pur non generando scarichi, l'impianto adotta comunque un sistema di depurazione delle acque con bilanciamento del PH e separazione chimico fisica dei vari componenti in uscita dalla fase di macinazione delle batterie. Infine, il Gestore dichiara che la verifica dell'applicazione delle MTD/BAT è stata condotta anche in parallelo al documento "JRC107041 – Best Available Techniques (BAT) reference document for the non ferrous metals industries", paragrafi 11.1 (general conclusion) e 11.4 (BAT conclusions for lead production), con particolare riferimento al punto 11.4.1.4 relativo alle emissioni convogliate (modalità di abbattimento e limiti di emissione degli ossidi di zolfo). Gestione dei rifiuti: In relazione all'allegato A2 "Relazione tecnica generale a supporto della domanda di AIA-VIA e conforme all'allegato H della L.R. 12/2009", si rilevano le seguenti osservazioni, rispetto alle quali vengono richiesti i relativi chiarimenti così come la definizione in modo univoco delle aree di deposito di tutti i rifiuti/EOW prodotti: A pagina 13 viene riportata una tabella con la descrizione delle misure di protezione ambientale che si prevede di realizzare in ogni sottozona e in merito alla dislocazione delle sottozone si rimanda all'allegato A11: vi sono però delle incongruenze tra la tabella e la tavola di cui all'allegato A11 (ad esempio la SZ3 risulta BLU nella tabella e ROSSA nell'allegato planimetria); A pagina 14, dopo l'elenco dei materiali prodotti dal processo, viene indicato che "tutti i materiali elencati saranno gestiti all'interno delle aree di gestione rifiuti [...], così come identificate nella planimetria costituente l'allegato A12 ".

L'allegato A12 in realtà riporta la tavola relativa ai punti di emissioni in atmosfera; A pagina 17, nella tabella "Capacità dell'impianto e modalità gestionali" sono riportati dei codici EER che non coincidono con quelli indicati a come materiali generati dall'impianto di processo ed elencati alle pagine 13 e 14 (es. "ossido di Pb-pastello" con codice EER 060405 a pag. 14 mentre lo stesso viene associato a EER 190205*); A pagina 18 viene indicato che "I rifiuti relativi ai codici EER residuali (per importanza, pericolosità e quantità) verranno accumulati all'interno di fusti metallici dotati di coperchio o detenuti in cassoni, o ancora sovrapposti ed accatastati (es. pedane in legno)". Viene dichiarato, in seguito, che tali rifiuti saranno stoccati in deposito temporaneo in generica "zona BLU" senza specificare se essa sia la SZ3 o SZ4; Alle pagine 18 e 19 sono elencate e descritte le aree di deposito/stoccaggio rifiuti e anche in questo caso si rimanda all'allegato A11 ma vi sono delle incongruenze tra l'elencazione e la tavola di cui all'allegato (ad esempio, la SZ3 non si capisce se sia blu o rossa). Si ritiene necessario che il proponente integri la documentazione presentata con uno schema illustrativo del sistema di gestione delle acque di processo nel quale vengano indicati in maniera chiara e inequivocabile tutti i flussi e i sistemi di trattamento previsti, includendo tutti gli utilizzi previsti incluso anche lo scrubber per il trattamento delle emissioni gassose. Monitoraggi e controlli: Per i rifiuti e gli End of Waste (EOW) si propongono i monitoraggi e controlli indicati nella tabella (illustrata nel parere che sarà trasmesso). Acque superficiali: Presso l'installazione non sono presenti scarichi idrici in quanto l'impianto è a circuito chiuso, con ricircolo delle acque di lavaggio, depurazione e concentrazione dell'acido, successivamente smaltito come rifiuto speciale pericoloso. La matrice "acque superficiali" non risulta pertanto interessata dalle possibili pressioni su di essa esercitate dal presente insediamento produttivo. A margine dell'intervento, a seguito della discussione, ARPA VdA richiede la quantificazione dell'approvvigionamento idrico da acquedotto e da pozzo ad uso industriale interno al sito al fine di valutare i consumi idrici. Suolo e acque sotterranee: Considerato che il sito in oggetto è localizzato in prossimità di un altro sito (ex-Mongas) in cui recentemente è stata rilevata contaminazione da idrocarburi nelle acque sotterranee e sul quale sono in corso al momento ulteriori indagini per perimetrare la contaminazione, si richiede di presentare documentazione relativa all'utilizzo pregresso dell'area onde verificare l'eventuale presenza di strutture interrato (serbatoi, tubature,...) potenzialmente sorgente di contaminazione per il sottosuolo. A titolo cautelativo, si reputa inoltre opportuno garantire, per le vie di transito e manovra all'interno dell'area industriale, come misure di prevenzione di eventuali sversamenti accidentali di sostanze pericolose: - l'assenza di vie di migrazione preferenziale (es pozzetti perdenti) dell'inquinante sversato direttamente nel suolo o in corpi idrici superficiali; - il buono stato di impermeabilizzazione determinato dall'asfalto (assenza di crepe, ecc.); - un piano di intervento per la raccolta e il contenimento di eventuali sversamenti. Per quanto riguarda i controlli inerenti alla matrice "suolo e acque sotterranee" si richiede che il Gestore provveda alla verifica mensile dell'integrità dell'impermeabilizzazione delle superfici pavimentate, dei bacini di contenimento, dell'integrità dei cassonetti UNI tipo stagno e dei big-bag nonché dei cassoni scarrabili e dei circuiti di ricircolo delle acque di processo. Tale verifica dovrà risultare da apposito registro, redatto anche su supporto informatico utile per successive elaborazioni di dati, a firma del responsabile dei controlli. Tale registro dovrà risultare a disposizione in ogni momento degli Organi di controllo. Per quanto riguarda, viceversa, i serbatoi verticali a doppia parete si richiede che venga realizzata, con cadenza annuale, una prova di tenuta corredata di certificazione. Qualora dai controlli di cui sopra emergessero non conformità, il Gestore dovrà darne comunicazione all'AC e agli Organi di controllo entro 48 h. Rumore Per quanto riguarda la componente "Rumore", da quanto emerge dalla documentazione presentata dal proponente e dalle successive integrazioni richieste da questa Agenzia (cfr. prot. ARPA n. 4589 del 16/04/2020), si esprime parere positivo alla realizzazione dell'opera ai sensi della LR n. 20/2009. Aria: Tenendo conto di quanto riportato a pag. 29 della Relazione Tecnica generale (Allegato A2), nella quale si fa riferimento alla presenza nelle acque di processo di metalli in soluzione dell'ordine di poche decine di mg/l (in particolare ferro, rame, zinco, nichel e piombo), si ritiene opportuno che nella

fase di messa in esercizio dell'impianto venga eseguita una indagine conoscitiva alle emissioni in atmosfera finalizzata alla verifica del contenuto di tali metalli nell'effluente gassoso; in relazione delle risultanze di tale indagine verrà valutata la necessità di fissare ulteriori limiti alle emissioni in atmosfera. Verifica di assoggettabilità al D.M. n. 104 del 15/04/2019 in materia di "Relazione di Riferimento": Vista l'assenza di un elenco dettagliato delle sostanze pericolose pertinenti nella Relazione del Gestore (cfr. tabella I dell'allegato 1 del D.M. 104/2019) si richiede allo stesso di descrivere le sostanze pericolose che sono state considerate tali ai sensi della verifica di assoggettabilità in oggetto (cfr. Tabella I del DM 104/2019, con articolazione sostanze in "classe", "indicazione di pericolo" e "soglia"). Si richiede, infine, che vengano esplicitate in opportuna relazione le misure organizzative che si intendono assumere al fine di escludere la contaminazione del suolo e delle acque e alle quali si fa riferimento a pag. 71 della relazione – Allegato A2. Verifica di assoggettabilità al Dlgs 105/2015 in merito al rischio di incidenti rilevanti L'indicazione di pericolo H310 corrisponde alla categoria di sostanze pericolose H1 (tossicità acuta) della parte 1 dell'Allegato 1 al Dlgs 105/2015. Per tali sostanze la soglia inferiore è pari a 5 tonnellate e la soglia superiore è pari a 20 tonnellate. In tal caso, considerando che nella Relazione tecnica generale – Allegato 2 viene indicato che il quantitativo massimo di stoccaggio istantaneo delle batterie esauste in ingresso è pari a 90 tonnellate (tabella di pag. 17), si può ragionevolmente supporre che quantomeno la soglia inferiore di 5 tonnellate prevista per la categoria di sostanze H1 venga superata. In realtà la documentazione presentata non comprende una scheda di sicurezza delle batterie esauste in ingresso e non è pertanto possibile verificare se tale materiale sia effettivamente caratterizzato dall'indicazione di pericolo H310. È pertanto necessario che il proponente fornisca dei chiarimenti in merito a tale aspetto, tenendo anche conto che la scheda di sicurezza relativa al pastello di piombo non riporta tale indicazione di pericolo. Nelle schede di sicurezza del pastello di piombo e dei materiali derivanti dal riciclo di batterie esauste è invece riportata l'indicazione di pericolo H410 ("Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata"), che corrisponde alla categoria di pericolo E1 della parte 1 dell'Allegato 1 al Dlgs 105/2015, per la quale la soglia inferiore è pari a 100 tonnellate e la soglia superiore è pari a 200 tonnellate. A tale proposito nella Relazione tecnica generale (tabella di pag. 72) viene indicata una quantità massima detenuta nell'impianto pari a 99 tonnellate le batterie al piombo. Tenendo conto che tale quantità risulta molto prossima alla soglia inferiore prevista di 100 tonnellate e che ai sensi del Dlgs 105/2015 "le quantità di sostanze pericolose da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione degli articoli sono le quantità massime che sono o possono essere presenti in qualsiasi momento", è necessario che il proponente provveda ad integrare la documentazione presentata con una tabella nella quale vengano indicati: - tutti gli elementi dello stabilimento nei quali possono essere contemporaneamente presenti le sostanze pericolose di interesse che rientrano nella categoria di pericolo E1 del Dlgs 105/2015, comprendendo sia gli stoccaggi che i flussi di materiali in circolo nel processo (tubazioni, vasche, tramogge, ecc.) - una stima del quantitativo massimo di sostanza potenzialmente presente nei singoli elementi dello stabilimento - il valore complessivo di sostanze pericolose corrispondenti alla categoria di pericolo E1 potenzialmente presenti nello stabilimento, corrispondente alla somma dei quantitativi presenti nei singoli elementi dello stabilimento stesso, procedendo al confronto con le relative soglie previste dall'Allegato 1 al Dlgs 105/2015. Conclusioni ARPA si riserva di esprimere il parere tecnico relativo al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e al procedimento di rilascio dell'AIA solo a seguito del ricevimento delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti nei paragrafi precedenti. A margine si specifica che il Piano di Monitoraggio e Controllo sarà oggetto di successiva valutazione in sede autorizzativa per permetterne l'elaborazione a seguito delle integrazioni richieste. Si richiede, infine, di integrare la relazione tecnica con la quantificazione dei volumi emunti dalle diverse fonti di approvvigionamento, come dichiarate dall'azienda nell'ambito della presente Conferenza. Dirigente Manuela Zublena: In merito alla richiesta formulata dal Comune di Issogne relativa all'installazione "di una stazione di monitoraggio ARPA Valle d'Aosta", volta al controllo in continuo delle emissioni in aria, per la verifica della "qualità

dell'aria", evidenza che sarà necessaria preventivamente una campagna di monitoraggio con laboratorio mobile (per un periodo pari ad almeno 1 anno) finalizzata a valutare lo stato della qualità dell'aria, e solo successivamente potranno essere definite ulteriori misure volte al controllo in continuo delle immissioni in aria; ad ogni modo Arpa è disponibile a concordare e verificare con il Comune le suddette esigenze.

Parere espresso in data 15 dicembre 2020:

“1. Premessa

In data 28/02/2020 la società MEVAL S.r.l. di Issogne ha presentato istanza di VIA e di AIA relativa al progetto di “realizzazione di impianto di gestione rifiuti speciali pericolosi per la frantumazione di batterie al piombo acido” in loc. Mure, nel Comune di Issogne.

In data 20/03/2020 l'Amministrazione regionale ha notificato a codesta Agenzia (prot. ARPA n. 3505 del 20/03/2020) l'avvio del procedimento unificato di VIA e di AIA con contestuale richiesta di verifica della completezza della documentazione presentata dal Gestore ai sensi del comma 4 dell'art. 29 ter del D.lgs 152/2006.

A seguito della trasmissione nel corso del mese di giugno 2020 da parte del Gestore, della documentazione integrativa richiesta dall'Autorità competente, in data 25/08/2020 veniva convocata una Conferenza dei servizi sincrona di cui al comma 7, dell'art. 27 bis, Parte Seconda, del D.lgs 152/2006, in modalità videoconferenza.

ARPA VdA presentava proprio parere tecnico dove evidenziava alcune incongruenze e richiedeva che la documentazione venisse corretta o integrata nelle parti ritenute incomplete (prot. ARPA VdA n. 10509 del 10/09/2020).

In data 27/11/2020 l'Autorità competente riattivava il procedimento con contestuale pubblicazione web della documentazione integrativa trasmessa dalla società MEVAL S.r.l..

2. Identificazione del complesso IPPC

Gestore e Ragione Sociale	Metallurgica Valdostana S.r.l. (siglabile MEVAL S.r.l.)
Attività svolta	Esercizio di un impianto per il recupero di rifiuti costituiti da batterie al piombo
Sede	Località Mure, 12 – Issogne (AO)
Codice e attività IPPC	5.1. Impianto di recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti in ricorso ad una delle seguenti attività [...]: b) trattamento fisico-chimico

3. Integrazioni pervenute da MEVAL

In data 16/11/2020 MEVAL ha provveduto a trasmettere le seguenti integrazioni documentali:

- 1) Allegato A12 – planimetria emissioni rev.01 del 16/11/2020
- 2) Allegato A11 – Planimetria stoccaggio rifiuti rev.01 del 16/11/2020
- 3) Allegato A22 – Disciplinare di gestione rifiuti rev.01 del 16/11/2020
- 4) Allegato A25 – relazione geologica aggiornata a firma del Dott. Vuillermoz – ottobre 2020
- 5) Allegato A26 – Diagramma di flusso aggiornato

A tali integrazioni MEVAL faceva seguire la trasmissione di un ulteriore documento, denominato “Allegato A02 – Relazione tecnica generale rev.03 del 07/12/2020”.

La documentazione trasmessa il 16/11/2020 è stata accompagnata da una “Nota esplicativa delle modifiche e delle integrazioni fornite in seguito ad acquisizione pareri e c.d.s. del 09 settembre 2020” (di seguito “Nota esplicativa”) all'interno della quale, per quanto riguarda le osservazioni e le richieste di integrazioni avanzate da ARPA VdA nel corso della CdS del 09/09/2020, MEVAL precisa quanto segue:

1. Si è provveduto ad una revisione del diagramma di flusso contenuto nella Relazione Tecnica A2, così come della successiva descrizione del processo delle pagine 25 e 26, tenendo conto delle

necessità di chiarimento circa la qualifica dei materiali in uscita e relativo codice EER, che si riporta di seguito (pag. 8 della Nota esplicativa);

2. Non sono state apportate modifiche progettuali, pertanto si conferma quanto già dichiarato in materia di MTD/BAT. Rispetto alle MTD/BAT ARPA VdA non aveva richiesto chiarimenti e/o integrazioni, prendendo atto che la Società dichiarava di implementare le BAT approvate da ECHA in ultima revisione (JRC113018 Waste treatment BREF);

3. E' stato ridefinito l'Allegato A11 che si sottopone in nuova revisione, rendendolo coerente con la tabella riportata a pagine 13 della Relazione Tecnica A2, dove sono stati eliminati gli errori segnalati, come il riferimento improprio all'Allegato A12 di pagina 14;

4. La tabella "Capacità dell'impianto e modalità gestionali" è stata riveduta, riallineando i codici EER rispetto a quelli citati alle pagine 13 e 14 e sono state specificate in modo dettagliato le aree di stoccaggio di cui alle pagine 18 e 19 rendendole coerenti con la planimetria fornita come allegato A11;

5. Si conferma che la matrice acque superficiali non è interessata dalle attività svolte da MEVAL S.r.l. in quanto non sono presenti scarichi idrici di tipo industriale ma solo reflui assimilabili ai domestici provenienti dai servizi igienici;

6. Il prelievo da acquedotto, dedicato all'approvvigionamento per uso igienico e consumo umano per il blocco uffici e servizi, avrà un consumo annuo stimabile in circa 100-200 mc (a seconda dei turni di lavoro che verranno attivati). I prelievi di acqua da pozzo previsto per i reintegri all'impianto di produzione e alla soluzione di lavaggio dello scrubber, sono stati ridefiniti in modo più puntuale, a rettifica del dato precedentemente fornito che era stato calcolato per eccesso in quanto non utilizzati correttamente i dati di targa dell'impianto. Segue la tabella con il dettaglio dei prelievi da pozzo delle acque ad uso industriale (pag. 9 della Nota esplicativa);

7. Rispetto all'utilizzo pregresso dell'area, sulla base delle informazioni acquisite da personale tecnico all'epoca alle dipendenze delle aziende del Gruppo Follioley e sulla base dell'intervento di riqualificazione del fabbricato locato per l'installazione degli impianti MEVAL S.r.l. non si è rilevata alcuna notizia che riconducesse alla possibile presenza, in passato, di serbatoi interrati di alcun tipo o di lavorazioni svolte in tale area che possano essere state pregiudizievoli per il suolo ed il sottosuolo. L'intera superficie occupata dal fabbricato è stata realizzata mantenendo i plinti di fondazione e la struttura portante dei vecchi capannoni, sostituendone il manto di copertura, i tamponamenti delle pareti perimetrali e ridefinendo piani interni con una nuova pavimentazione in cls con spolvero al quarzo. L'intera area interna è stata quindi precedentemente demolita, mantenendo in opera i materiali che costituivano le vecchie pavimentazioni ed i relativi substrati di supporto, costituite da naturale di fiume costipato e manto finale in conglomerato bituminoso, sui quali sono stati realizzati i nuovi piani del capannone. I sottoservizi oggi presenti sono rappresentati dalle reti di raccolta acque piovane recapitate dai pluviali, tubazioni per linee elettriche, punto allaccio acquedotto, punto allaccio condotta fognaria per reflui assimilabili ai domestici. Al fine di verificare ulteriormente quanto acquisito a livello informativo, è stato effettuato un carotaggio per una profondità pari a 50 cm all'interno del capannone, rilevando quanto segue: la pavimentazione di nuova realizzazione è costituita da un massetto in CLS da 16 cm di spessore con rete elettrosaldada, appoggiata su un telo in HDPE, a cui seguono uno strato di conglomerato bituminoso di circa 4 cm ed un fondo di naturale di fiume. A tal riguardo si allega una fotografia della sezione della pavimentazione di cui sopra (pag. 10 della Nota esplicativa);

8. Per le vie di transito comprese tra il cancello di accesso all'area industriale ed il fabbricato della MEVAL S.r.l., sulla base delle ispezioni condotte in loco, non si ravvisano criticità particolari in quanto l'integrità del manto stradale è buona e non presenta pervietà che possano costituire un pericolo di migrazione inquinanti in caso di sversamento; non sono presenti pozzetti con griglie o caditoie poiché tutte le acque meteoriche ricadenti sull'area interessata defluiscono sul piano stradale stesso verso la parte sud della proprietà. Sulla base di tali informazioni, si è ritenuto sufficiente integrare gli scenari di emergenza già valutati nell'allegato A22, avendo già previsto di

rendere disponibile un kit di contenimento sversamenti per perimetrare una eventuale area contaminata, sia essa interna o esterna al fabbricato. Si rimanda pertanto all'Allegato 22 "Disciplinare di gestione rifiuti" in ultima revisione, Capitolo 3 "Procedure di intervento e di eventuale trattamento in caso di sversamenti accidentali incendio ed altri tipi di emergenza";

9. Si adoterà un piano di controlli interni a cadenza mensile, che contempra tutte le verifiche richieste, opportunamente documentato;

10. Si prende atto delle osservazioni in merito alle emissioni in atmosfera, per le quali ci si atterrà al piano di monitoraggio impartito in sede di rilascio autorizzativo e di quelle riferite all'impatto acustico, che sarà oggetto di rilievo fonometrico di verifica dei valori previsionali, una volta completata la fase di messa a regime dell'impianto;

11. Rispetto alla verifica di assoggettabilità al D.M. n. 104 del 15/04/2019, in materia di "Relazione di Riferimento", si è provveduto a dettagliare le sostanze pericolose prese in considerazione e confrontate con la tabella I dell'allegato 1 al D.M. 104/2019 e sono state esplicitate le misure organizzative per escludere la contaminazione del suolo e delle acque;

12. Per quanto riguarda la verifica di assoggettabilità al D.Lgs. 105/2015 in merito al rischio di incidenti rilevanti, si conferma che l'indicazione di pericolo è stata erroneamente indicata come H310 anziché H410. Tale informazione è desumibile dalla scheda di sicurezza allegata, riferita ad un accumulatore al piombo per avviamento (MSDS FIAMM ed. 2019). Ad ulteriore approfondimento, si è fatto riferimento al paragrafo 3 della MSDS riferendosi direttamente alle singole sostanze rilevabili nella composizione della batteria al piombo, in quanto oggetto di lavorazione e macinazione all'interno dell'impianto;

13. Si precisa inoltre che i quantitativi totali precedentemente riportati nella tabella di pagina 72 della Relazione generale, sono stati aggiornati in considerazione del riassetto generale dato al flusso dei materiali in ingresso e uscita dall'impianto. Si è provveduto ad integrare il dato con una tabella aggiuntiva che riepiloga tutti gli elementi dello stabilimento nei quali possono essere contemporaneamente presenti le sostanze pericolose di interesse, ivi compresi i flussi di materiali in circolo nel processo e la relativa sommatoria ai fini del confronto con le soglie previste dall'allegato 1 al D.Lgs. 105/2015 per la categoria di pericolo E1, che risulta ora ampiamente rispettata anche nelle condizioni più gravose e con il massimo quantitativo di materiali in stoccaggio.

Per il dettaglio delle integrazioni fornite, si invita pertanto a prendere visione del Capitolo 4 "Dettaglio delle attività di processo che verranno svolte presso il sito in esame", Capitolo 12 "Verifica di assoggettabilità alla direttiva Seveso III (Direttiva 20152012/18/UE – D.Lgs. n. 105 del 26/06/2015)", Capitolo 13 "Verifica di assoggettabilità al D.M. n. 104 del 15/04/2019 in materia di Relazione di Riferimento" e Capitolo 16 "Conclusioni e proposta di piano di monitoraggio" della Relazione Tecnica A2 in revisione 03, dell'Allegato A11 in ultima revisione e dell'allegato A22 in ultima revisione.

Gli argomenti di cui ai punti precedenti sono stati dettagliati in modo esaustivo sia nella "Relazione tecnica generale in rev.03 del 07/12/2020" che negli allegati A11, A12, A22, A25 e A26).

4. Valutazione della documentazione integrativa trasmessa

4.1 Gestione dei rifiuti

Nelle proprie integrazioni MEVAL ha provveduto a fornire tutti i chiarimenti e le integrazioni richieste da ARPA VdA, eliminando in tal modo le incongruenze presenti nei precedenti documenti. È stato inoltre definito che tutti i materiali ottenuti dal trattamento dei rifiuti in ingresso verranno, a loro volta, gestiti come rifiuti tranne la soluzione di acido solforico rispetto la quale la Società si riserva la possibilità di gestirla come End of Waste (EoW).

A tal proposito, si richiede di modificare l'allegato A22 "Disciplinare di gestione rifiuti" in "Disciplinare di gestione rifiuti e End of Waste" integrandolo con una parte relativa alle verifiche qualitative da effettuare (analisi chimiche o altro) e ai requisiti minimi da rispettare per poterla definire EoW, alle modalità di contabilizzazione dei quantitativi gestiti come EoW e ad un fac

simile della “Dichiarazione di conformità” che dovrà essere inviata agli organi competenti per ogni lotto risultato conforme in base alle verifiche effettuate.

4.1.2 Monitoraggi e controlli

Per i rifiuti e il possibile End of Waste (EOW) si propongono i seguenti monitoraggi e controlli:

<i>Quantità dei rifiuti in ingresso e dei rifiuti e degli EOW in uscita</i>					
<i>Tipologia</i>	<i>Modalità di controllo</i>	<i>U.M</i>	<i>Frequenza controllo</i>	<i>Fonte del dato</i>	<i>Reporting</i>
<i>Quantità rifiuti in ingresso</i>	<i>Pesatura</i> <i>Rilevazione dei quantitativi suddivisi per codice EER</i>	<i>Kg</i>	<i>Ad ogni conferimento</i>	<i>Registri di carico e scarico</i>	<i>Report annuale</i>
<i>Quantità rifiuti in uscita</i>	<i>Pesatura</i> <i>Rilevazione dei quantitativi suddivisi per codice EER</i>	<i>Kg</i>	<i>Ad ogni spedizione</i>	<i>Registri di carico e scarico</i>	
<i>Quantità EOW in uscita</i>	<i>Pesatura</i> <i>Rilevazione dei quantitativi suddivisi per tipologia</i>	<i>Kg</i>	<i>Ad ogni spedizione</i>	<i>Eventuale registro interno</i>	
<i>Qualità dei rifiuti in uscita</i>					
<i>Descrizione rifiuto</i>	<i>Codice EER</i>	<i>Tipologia controllo</i>	<i>Frequenza controllo</i>	<i>Reporting</i>	
<i>Piombo (Griglie e Poli)</i>	<i>191203 o 191211*</i>	<i>Caratterizzazione</i>	<i>Almeno una volta all'anno e quando richiesto dall'impianto di destinazione</i>	<i>Report annuale</i>	
<i>Particolato di piombo (sottovaglio)</i>	<i>191211*</i>	<i>Caratterizzazione</i>	<i>Almeno una volta all'anno e quando richiesto dall'impianto di destinazione</i>		
<i>Plastiche di separatori (sopravaglio)</i>	<i>191211*</i>	<i>Caratterizzazione</i>	<i>Almeno una volta all'anno e quando richiesto dall'impianto di destinazione</i>		
<i>Ossido di piombo (pastello)</i>	<i>190205*</i>	<i>Caratterizzazione</i>	<i>Almeno una volta all'anno e quando richiesto dall'impianto di destinazione</i>		
<i>Polietilene e polipropilene</i>	<i>191204</i>	<i>Caratterizzazione</i>	<i>Quando richiesto dall'impianto di destinazione</i>		
<i>Acido Solforico</i>	<i>060101*</i>	<i>Caratterizzazione</i>	<i>Almeno una volta all'anno e quando</i>		

			<i>richiesto dall'impianto di destinazione</i>	
<i>Acque di processo</i>	<i>di 190205* o 060101*</i>	<i>Caratterizzazione</i>	<i>Almeno una volta all'anno e quando richiesto dall'impianto di destinazione</i>	
Qualità degli EOW in uscita				
<i>Descrizione EOW</i>	<i>Tipologia controllo</i>		<i>Frequenza controllo</i>	<i>Reporting</i>
<i>Acido solforico</i>	<i>Verifica delle caratteristiche qualitative della soluzione</i>		<i>Per ogni lotto EOW prodotto</i>	<i>Invio dichiarazione di conformità ad organi competenti per ogni lotto risultato conforme</i>

4.2 Suolo e acque sotterranee

Nelle proprie integrazioni MEVAL asserisce che “sulla base delle informazioni acquisite da personale tecnico all’epoca alle dipendenze delle aziende del Gruppo Follioley e sulla base dell’intervento di riqualificazione del fabbricato locato per l’installazione degli impianti MEVAL S.r.l. non si è rilevata alcuna notizia che riconducesse alla possibile presenza, in passato, di serbatoi interrati di alcun tipo o di lavorazioni svolte in tale area che possano essere state pregiudizievoli per il suolo ed il sottosuolo”. Per la parte interna del fabbricato, inoltre, la Società ha provveduto a effettuare un carotaggio per una profondità pari a 50 cm all’interno del capannone dal quale è stato rilevato che la pavimentazione di nuova realizzazione è costituita da un massetto in CLS da 16 cm di spessore con rete elettrosaldata, appoggiata su un telo in HDPE, a cui seguono uno strato di conglomerato bituminoso di circa 4 cm ed un fondo di naturale di fiume (cfr. punto 7 della “Nota esplicativa delle modifiche e delle integrazioni fornite in seguito ad acquisizione pareri e c.d.s. del 09 settembre 2020”). Nel corso del sopralluogo effettuato in data 07/10/2020 da ARPA VdA, dal Corpo Forestale Valdostano e dall’Autorità di controllo è stato verificato il buono stato di impermeabilizzazione dell’asfalto così come l’assenza di pozzetti che possano rappresentare vie di migrazione preferenziale di eventuali sversamenti al suolo di sostanze pericolose all’esterno del fabbricato. Al punto 8 della “Nota esplicativa”, oltre a confermare quanto emerso dalla visita di cui sopra, MEVAL afferma che ha provveduto a “integrare gli scenari di emergenza già valutati nell’allegato A22, avendo già previsto di rendere disponibile un kit di contenimento sversamenti per perimetrare una eventuale area contaminata, sia essa interna o esterna al fabbricato. Si rimanda pertanto all’Allegato 22 “Disciplinare di gestione rifiuti” in ultima revisione, Capitolo 3 “Procedure di intervento e di eventuale trattamento in caso di sversamenti accidentali incendio ed altri tipi di emergenza”. Infine, al punto 9 della “Nota esplicativa” MEVAL afferma che adotterà un Piano di controlli interni a cadenza mensile, che contempli tutte le verifiche richieste, opportunamente documentato. A tal proposito si rimanda al punto successivo per le considerazioni di ARPA VdA.

4.2.1 Monitoraggi e controlli

Per quanto riguarda i controlli inerenti alla matrice “suolo e acque sotterranee” si richiede che il Gestore provveda alla verifica mensile dell’integrità dell’impermeabilizzazione delle superfici pavimentate, dei bacini di contenimento, dell’integrità dei cassonetti UNI tipo stagno e dei big-bag nonché dei cassoni scarrabili e dei circuiti di ricircolo delle acque di processo. Tale verifica dovrà risultare da apposito registro, redatto anche su supporto informatico utile per successive elaborazioni di dati, a firma del responsabile dei controlli. Tale registro dovrà risultare a

disposizione in ogni momento degli Organi di controllo. Per quanto riguarda, viceversa, i serbatoi verticali a doppia parete si richiede che venga realizzata, con cadenza annuale, una prova di tenuta corredata di certificazione.

Qualora dai controlli di cui sopra emergessero non conformità, il Gestore dovrà darne comunicazione all'AC e agli Organi di controllo entro 48 h.

4.3. Rumore

Per quanto riguarda il rumore, fatto salvo il parere positivo espresso nel corso della Conferenza dei servizi del 09/09/2020, in riferimento ai monitoraggi (rilevazioni fonometriche outdoor) si propone che gli stessi vengano effettuati con cadenza annuale e in corrispondenza del periodo di massima attività produttiva dell'installazione per il primo triennio dalla messa in esercizio dell'impianto.

4.4. Aria

Secondo quanto emerso durante il sopralluogo del 07 ottobre 2020 e riportato nella documentazione integrativa presentata, la ditta provvederà alla realizzazione delle seguenti modifiche:

- realizzazione (entro 12 mesi) di una tubazione secondaria per la captazione delle emissioni residue provenienti dalla zona indicata come "scarico in big-bag e trasferimento in zona di sgocciolamento" del pastello. La tubazione di estrazione da tale zona sarà collegata alla tubazione principale già prevista dal progetto, che aspira le emissioni derivanti dalle zone di filtropressatura e macinatura;
- realizzazione di due strutture a copertura delle zone di macinazione (mulino) e di filtropressatura dalle quali dipartiranno le tubazioni di aspirazione di collettamento che convogliano le emissioni al sistema di abbattimento tramite scrubber.

4.4.1 Monitoraggi e controlli

A seguito della modifica descritta al paragrafo precedente, le caratteristiche e il dimensionamento del sistema di abbattimento non subiscono variazioni rispetto a quanto già indicato nella prima versione del progetto. Pertanto si confermano i valori limite alle emissioni convogliate in atmosfera da applicare al punto di emissione E1 e le relative modalità e i metodi di misura associati riportati nel corso della Conferenza dei servizi del 09/09/2020, che si riportano nella tabella seguente.

PARAMETRO	U.M.	METODO	SPECIFICHE
Portata, velocità, temperatura e pressione	Nm ³ /h	UNI EN ISO 16911-1	
Tenore di umidità	% vol	UNI EN 14790	
Ossigeno	% vol	UNI EN 14789	Per la misura del tenore di O2 deve essere determinato il valore medio di O2 nell'intervallo di misura/campionamento del singolo inquinante ricercato
Polveri totali	mg/Nm ³	UNI EN 13284-1	Devono essere condotti almeno n. 3 campionamenti secondo il metodo indicato della durata minima di 60 min l'uno con calcolo del valore medio misurato e della relativa incertezza come previsto dal metodo Unichim n. 158. Per la verifica del rispetto del limite di emissione si fa riferimento a quanto previsto dal metodo Unichim 158.
Metalli	mg/Nm ³	UNI EN 14385	
SOx (espressi come SO2)	mg/Nm ³	UNI EN 14791	

Per quanto riguarda gli autocontrolli alle emissioni in atmosfera a carico del Gestore, si propone che vengano condotti con cadenza annuale.

5. Verifica di assoggettabilità al D.M. n. 104 del 15/04/2019 in materia di “Relazione di Riferimento”

Nelle proprie integrazioni il Gestore, come richiesto da ARPA VdA, ha provveduto a descrivere le sostanze pericolose che sono state considerate tali ai sensi della verifica di assoggettabilità in oggetto (cfr. Tabella 1 del DM 104/2019, con articolazione sostanze in “classe”, “indicazione di pericolo” e “soglia”) e ad esplicitare le misure organizzative che intende assumere al fine di prevenire la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee (cfr. documento “A2 Relazione tecnica generale rev.03”, capitolo 13 “Verifica di assoggettabilità al D.M. n. 104 del 15/04/2019 in materia di Relazione di Riferimento”).

6. Verifica di assoggettabilità al Dlgs 105/2015 in merito al rischio di incidenti rilevanti

Secondo quanto riportato nel capitolo 12 della Relazione tecnica generale (Allegato A2), relativo alla valutazione dell’assoggettabilità al Dlgs 105/2015, revisionato a seguito delle osservazioni formulate da questa Agenzia, l’unica sostanza pericolosa connessa al rischio di incidente rilevante presente nello stabilimento è costituita dal pastello di piombo, classificato con codice di pericolo H410 e rientrante nella categoria E1 dell’Allegato 1 del Dlgs 105/2015 (Pericoli per l’ambiente – pericoloso per l’ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1).

Secondo la stima condotta dall’azienda il quantitativo massimo di tale sostanza pericolosa potenzialmente presente nello stabilimento è pari a 78 tonnellate, valore inferiore rispetto alla soglia inferiore di 100 tonnellate indicata nella colonna 2 della tabella dell’Allegato 1 del Dlgs 105/2015.

Pertanto lo stabilimento non è soggetto alle disposizioni del Dlgs 105/2015.

7. Contenuti minimi da inserire nel PdMC

Si richiede che i contenuti minimi da inserire nel Piano di monitoraggio e controllo, come monitoraggi, frequenze e metodiche, siano coerenti con quanto proposto da questa Agenzia nei precedenti paragrafi.

8. Conclusioni

Considerate le integrazioni documentali prodotte dalla Società MEVAL S.r.l. e le osservazioni esposte nel presente elaborato da questa Agenzia, rispetto alle quali si richiede vengano acquisite nel Procedimento integrato di VIA e AIA, si esprime parere positivo in relazione al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e al procedimento di rilascio dell’AIA per quanto riguarda la realizzazione del progetto in esame.”

parere espresso in sede di Conferenza dei servizi in data 16 dicembre 2020:

“Il funzionario illustra e commenta il parere trasmesso (riportato in Allegato al presente parere). Nelle conclusioni, alla luce della documentazione integrativa ed aggiornata presentata dalla Società ARPA esprime parere positivo in relazione al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e al procedimento di rilascio dell’AIA per quanto riguarda la realizzazione del progetto in esame, con le indicazioni e condizioni specificate nel suddetto parere inerente alle integrazioni richieste a seguito della riunione di conferenza dei servizi del 9 settembre, confermando quanto indicato nel parere rilasciato in occasione della suddetta conferenza con particolare riferimento alle attività di monitoraggio e controllo richieste.

Per quanto riguarda la richiesta del Comune di Issogne, già esplicitata in sede della precedente Conferenza dei servizi, e attualmente ribadita, relativa alla predisposizione di una campagna per la misurazione della qualità dell’aria (per un confronto pre e post messa in funzione dell’impianto), evidenzia quanto già specificato in precedenza: “sarà necessaria preventivamente una campagna di monitoraggio con laboratorio mobile (per un periodo pari ad almeno 1 anno) finalizzata a valutare lo stato della qualità dell’aria, e solo successivamente potranno essere definite ulteriori misure volte al controllo in continuo delle immissioni in aria”;

Dal confronto effettuato in sede di Conferenza, i funzionari Giancarlo Rosso e Devis Panont ribadiscono quanto già affermato dalla dirigente Zublena in sede di CdS del 09.09.2020, ovvero che

Arpa è disponibile a concordare e verificare con il Comune le esigenze relative alla realizzazione di una campagna di monitoraggio della qualità dell'aria con il laboratorio mobile.

Evidenziano, inoltre, come una campagna di monitoraggio con laboratorio mobile avrebbe come fine la rilevazione della qualità dell'aria presso un insediamento civile (es. capoluogo di Issogne) e non presso un sito industriale quale quello in oggetto, dove sono già presenti diverse attività avente ordine di impatto ambientale confrontabile tra di loro. Al fine di valutare l'impatto specifico verso l'aria ambiente prodotto dalla emissione convogliata prevista nell'impianto Meval, Arpa propone, viste le proprie competenze tecniche e previa verifica al proprio interno, di effettuare uno studio di simulazione modellistico.

comunicazione inviata da Arpa Valle d'Aosta al Comune di Issogne (e per conoscenza alla scrivente Struttura), acquisita agli atti in data 28 gennaio 2021, con la quale, come concordato con il Comune, il suddetto Ente ha trasmesso le risultanze dello "studio di simulazione per la valutazione preliminare di impatto delle emissioni del progetto di impianto per il recupero di batterie al piombo acido della ditta MEVAL S.r.l. presso località Mure nel comune di Issogne".

Il suddetto studio è stato condotto considerando le seguenti condizioni:

Per lo studio di simulazione è stato scelto di considerare le condizioni di esercizio teoricamente più gravose per le emissioni in atmosfera, assumendo una portata di emissione pari al valore nominale (4000 Nm³/h) e valori di concentrazione di polveri totali e SO₂ pari ai rispettivi valori limite che verranno previsti in autorizzazione.

Inoltre, tenendo conto delle caratteristiche dei materiali sottoposti a trattamento, è stata considerata anche la presenza di piombo nell'effluente gassoso, come componente delle polveri emesse. Per la stima del valore di concentrazione di piombo all'emissione è stato assunto un valore pari a 0,1 mg/Nm³. Tale valore è stato individuato prendendo a riferimento quanto riportato nella documentazione tecnica del procedimento di autorizzazione VIA/AIA presentata dall'azienda, in cui viene indicato che il valore di emissione di polveri totali atteso sarà inferiore a 0,1 mg/Nm³, e cautelativamente si è assunto che le polveri totali emesse siano interamente costituite da piombo metallico.

Sulla base delle caratteristiche dei processi che danno origine alle emissioni e del sistema di abbattimento previsto, le polveri presenti nell'effluente gassoso emesso sono state assimilate a particolato PM_{2.5}.

Per quanto riguarda il tempo di funzionamento dell'impianto, si è assunto il periodo massimo di funzionamento previsto, pari a 16 ore/giorno per 5 giorni/settimana per 48 settimane/anno..."

Le considerazioni finali del suddetto studio sono state le seguenti:

"Lo studio di simulazione dimostra che l'impatto ambientale prodotto dalle emissioni in atmosfera dell'impianto della ditta MEVAL S.p.a. può essere considerato nel suo insieme trascurabile o poco significativo.

L'area industriale, in diretta prossimità dell'impianto, presenta un impatto lievemente maggiore rispetto a quello riferito ai nuclei abitati più vicini.

In particolare, si evidenzia che:

- l'aggravio sulle concentrazioni di fondo di PM_{2.5} è stimato tra 0,01 e 0,08 µg/m³, a fronte di un valore di fondo assunto pari a 11 µg/m³ e di un valore limite per la media annuale di 25 µg/Nm³ previsto dal Dlgs 155/2010;

- per il biossido di zolfo SO₂, il contributo massimo stimato per le medie orarie è pari o inferiore a 0,02 µg/m³ rispetto al valore limite orario di 350 µg/m³, previsto dal Dlgs 155/2010;

- l'aggravio delle concentrazioni sulla media annua di piombo nel particolato PM₁₀ è stimato essere compreso tra 0,03 e 0,43 ng/m³ nelle zone abitate, e intorno a 0,83 ng/m³ nelle

immediate vicinanze dell'impianto nella zona industriale, a fronte di un valore di fondo assunto pari a 4,5 ng/m³ e di un valore limite di 500 ng/m³ previsto dal Dlgs 155/2010.

- l'aggravio del valore medio annuo di deposizione di piombo è stimato essere compreso tra 0,01 e 0,19 µg/m²/giorno nelle zone abitate e pari a 0,19 µg/m²/giorno nell'area verde prossima all'impianto rispetto al valore di fondo assunto pari a 2,8 µg/m²/giorno.”

parere espresso in sede di Conferenza dei servizi in data 3 febbraio 2021:

Funzionario: illustra lo studio sopraccitato.

In particolare illustra le modalità con le quali lo stesso è stato condotto, con particolare riferimento ai fattori di rischio indagati (Polveri totali, SO₂, Piombo), ai presupposti di condizioni di esercizio considerati, ed ai criteri di valutazione degli impatti ambientali.

Commenta, infine, le risultanze dello studio (riportate nel presente verbale), sottolineando nuovamente come: “Lo studio di simulazione dimostra che l'impatto ambientale prodotto dalle emissioni in atmosfera dell'impianto della ditta MEVAL S.p.a. può essere considerato nel suo insieme trascurabile o poco significativo;

Dirigente: ritiene opportuno fornire alcune precisazioni in merito al protocollo metodologico in base al quale Arpa Valle d'Aosta effettua il monitoraggio ambientale sulla qualità dell'aria - ambiente su tutto il territorio regionale, che avviene in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 155/2010. Nell'ambito delle suddette valutazioni condotte su tutto il territorio regionale, oltre alle stazioni fisse, si utilizzano anche modelli matematici di dispersione di inquinanti in atmosfera. Vengono inoltre svolte periodicamente anche singole campagne in diversi siti mediante l'uso di laboratori mobili.

Nel caso citato della campagna con laboratorio mobile condotta a Verrès nel 2015, i valori di PM10 riscontrati erano risultati comunque contenuti entro i limiti normativi.

In ogni caso sottolinea come, in generale, risultino complesse le cause all'origine delle concentrazioni di polveri (es. per la Bassa Valle possono dipendere anche da afflussi di inquinanti provenienti dalla Pianura Padana, a seguito delle correnti, con fenomeni di ristagno causati anche dall'orografia del territorio: i suddetti aspetti sono attualmente oggetto di studio anche in collaborazione tra le vari regioni coinvolte.

Rileva inoltre come singoli occasionali valori più elevati possono essere attribuibili anche all'utilizzo delle stufe a legna o alla pratica degli abbruciamenti.

Sottolinea inoltre come, anche in relazione alle suddette tipologie di potenziali impatti, negli ultimi anni la situazione rilevata è migliorata (a seguito di un progressivo ammodernamento delle tipologie di stufe utilizzate, che permettono performance ambientali migliori, e dell'imposizione di criteri e specifica regolamentazione per la pratica degli abbruciamenti, ecc.).

In ogni caso, infine, sottolinea nuovamente come allo stato attuale, in base al monitoraggio effettuato, non vi sono evidenze di superamenti dei limiti normativi sul territorio regionale.

Allegato 2

(Prescrizioni AIA)

Il presente allegato riporta le prescrizioni in ambito di Autorizzazione Integrata Ambientale inerente l'impianto indicato nel punto 1 del presente provvedimento, come descritto dagli elaborati tecnici e progettuali riportati nelle premesse del presente provvedimento, a seguito di quanto emerso nel corso delle sedute di conferenza dei servizi.

A2.1 Prescrizioni generali

1. Ai fini della realizzazione delle opere dovranno essere rispettate puntualmente tutte le prescrizioni tecnico-operative ed amministrative riportate nel progetto approvato con il presente provvedimento, nonché contenute negli elaborati tecnici giudicati positivamente nel corso dell'istruttoria o modificati a seguito delle richieste emerse nel medesimo ambito;
2. di stabilire che il gestore dovrà inviare alle Autorità regionali competenti in materia di AIA e Rifiuti, ai Comuni interessati e agli enti di controllo comunicazione delle date di messa in esercizio e messa a regime dell'impianto con un preavviso di almeno 15 giorni e comunque non precedentemente all'approvazione delle garanzie finanziarie da parte dell'Amministrazione regionale competente in materia di AIA, mediante apposito provvedimento. Il periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime si prevede di 3 mesi, salvo diversa comunicazione preventiva e motivata da parte del gestore;
3. Di stabilire che il Gestore provveda ad inviare agli enti competenti in materia di AIA, rifiuti, agli enti di controllo e al Comune territorialmente competente, le risultanze delle misure di messa a regime al punto precedente entro due mesi dall'effettuazione;
4. La data di avvio, anche in fase provvisoria finalizzata all'esecuzione di collaudi in corso d'opera, deve essere preventivamente concordata con la struttura competente in materia di AIA e di gestione dei rifiuti al fine di consentire anche agli organi di controllo la presenza alle diverse fasi di collaudo, qualora ritenuto necessario;
5. Di prescrivere il rispetto di quanto contenuto nel presente allegato, unitamente a quanto indicato nell'Allegato 3 riguardante i contenuti minimi della relazione annuale ovvero l'esecuzione di tutti i monitoraggi ambientali ivi previsti. La relazione annuale dovrà essere inviata agli enti regionali competenti in materia di AIA, di rifiuti, al Comune territorialmente competente, all'A.R.P.A. VDA e all'Ufficio di vigilanza ambientale del Corpo Forestale della Valle d'Aosta entro il 31 marzo di ogni anno al fine della verifica della corretta esecuzione di quanto previsto;
6. La rendicontazione degli esiti delle misure o monitoraggio previsti nel presente allegato e nel seguente dovrà essere corredata di relazione tecnica descrittiva degli esiti contenente in allegato i rapporti di prova analitici emessi dal laboratorio incaricato;
7. Di stabilire che l'impresa, nello svolgimento delle attività produttive, deve applicare le BAT di settore così come dichiarato e evidenziato in sede di istruttoria;
8. di stabilire che l'impresa deve comunicare all'Autorità competente le modifiche che intende apportare all'impianto rispetto alla situazione autorizzata con il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 29-nonies del d.lgs. 152/2006;
9. di stabilire che ogni modifica che l'impresa intendesse apportare al Piano di Monitoraggio e Controllo approvato con il presente provvedimento all'allegato 3 deve essere preventivamente autorizzata dall'Autorità competente in materia di AIA e comunicato per conoscenza alla

struttura regionale competente in materia di rifiuti, agli enti di controllo e al Comune territorialmente competente;

10. di stabilire che l'impresa deve adottare ogni misura per evitare qualsiasi rischio di contaminazione ambientale al momento della cessazione dell'attività, e, qualora necessario, il sito stesso dovrà essere sottoposto alle operazioni di bonifica e ripristino ambientale in conformità alle disposizioni di cui al titolo V, della parte quarta, del decreto legislativo n. 152/2006. In ogni caso l'impresa è tenuta a presentare all'Autorità competente un piano di dismissione dell'impianto IPPC almeno sei mesi prima della cessazione definitiva dell'esercizio dello stesso;
11. di stabilire che il riesame dell'autorizzazione di cui al presente provvedimento è effettuato dall'Autorità competente ai sensi della parte seconda, Titolo III-bis, articolo 29-octies del decreto legislativo 152/2006 ovvero:
 - a. entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
 - b. con validità di rinnovo quando sono trascorsi 12 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione, ai sensi dell'art. 29-octies c. 9. In tale caso, il gestore deve presentare domanda di rinnovo all'Autorità competente almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter del decreto 152/2006. L'Autorità competente si esprime nei successivi centocinquanta giorni con la procedura prevista dal sopra richiamato articolo 29-octies. Fino alla pronuncia dell'Autorità competente, l'impresa continua l'attività sulla base dell'autorizzazione di cui al presente provvedimento.

Il riesame è, inoltre, disposto sull'intera installazione o su parti di essa dall'autorità competente anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:

- a. a giudizio dell'autorità competente in materia di qualità della specifica matrice ambientale interessata, l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando è accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
 - b. le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni;
 - c. a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
 - d. sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono;
12. di stabilire che il mancato rispetto di quanto previsto dal presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché delle azioni previste dall'articolo 29-decies del d.lgs. 152/2006;
 13. le attività autorizzate devono essere eseguite senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, così come prescritto dall'art. 178 del D.Lgs. 152/2006, e devono comunque rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

14. di stabilire che, per quanto non indicato nel presente provvedimento, si fa espresso riferimento a quanto stabilito dal citato D.Lgs. 152/2006 e che il mancato rispetto, anche parziale, delle prescrizioni fissate con la presente autorizzazione comporta la sospensione e, in relazione alla gravità dei fatti accertati, l'eventuale successiva revoca della presente autorizzazione, nonché la conseguente applicazione delle sanzioni previste al titolo VI, capo I, del D.Lgs. 152/2006;

A2.2 Emissioni in atmosfera

Lo stabilimento MEVAL presenta un unico punto di emissione in atmosfera, denominato E1, al quale vengono convogliati gli effluenti derivanti dalle operazioni di macinazione tramite mulino, dalla zona aspirata sovrastante la filtropressa e dalla zona di deposito del pastello in big-bag.

In particolare per le prime due lavorazioni (macinazione e filtropressa) è prevista la presenza di strutture chiuse poste al di sopra dei macchinari e dotate di fori di collegamento per l'innesto della tubazione principale che porta l'effluente al sistema di abbattimento e successivamente al camino E1.

L'impianto di abbattimento è composto da una torre di abbattimento ad umido (scrubber) con impiego di soluzione acquosa basica a base di idrato di sodio. La soluzione di abbattimento impiegata a ricircolo sulla torre viene irrorata tramite una elettropompa sui corpi di riempimento con degli ugelli spruzzatori. Periodicamente la soluzione viene spurgata e convogliata allo stoccaggio per lo smaltimento finale.

A2.2.1) Prescrizioni impiantistiche

L'azienda deve provvedere a realizzare, come previsto nella documentazione di progetto, entro l'avvio del periodo di caratterizzazione delle emissioni previsto al paragrafo successivo, un'ulteriore ramo di aspirazione per la captazione delle emissioni provenienti dalla zona di deposito del pastello in big-bags. Gli effluenti captati da tale zona verranno anch'essi convogliati all'impianto di abbattimento e infine al camino E1 previsto, tramite apposita tubazione secondaria che si innesta su quella principale.

A2.2.2) Limiti alle emissioni in atmosfera e controlli

1. Nello stabilimento è presente il punto di emissione denominato E1 avente caratteristiche e limiti alle emissioni riportati nella seguente Tabella 1:

Tabella 1: limiti alle emissioni al punto di emissione E1

Punto di emissione	Impianto/Fase di processo	Sistema di abbattimento	Diametro camino (m)	Portata* (Nm ³ /h)**	Sostanza inquinante	Limiti di emissione		Frequenza Autocontrollo
						Concentrazione** (mg/Nm ³)	Flusso di massa (kg/h)	
E1	Impianto di recupero batterie	Scrubber	0,30	4000	Polveri totali	10	0,04	Annuale
					SOx	5	0,02	

Note

* La misura della portata è necessaria per la determinazione del flusso di massa. Il valore di portata indicato in tabella ha carattere di riferimento indicativo e non costituisce un parametro di controllo fiscale in sede di verifica.

** Valori riferiti alle condizioni standard di 273 K e 101325 Pa

Modalità di effettuazione degli autocontrolli

Le misure di autocontrollo degli inquinanti per i quali è previsto un limite di emissione devono essere eseguite nelle più gravose

2. Durante il periodo intercorrente tra la messa in esercizio e a regime, avente durata prevista di tre mesi il gestore dovrà condurre una caratterizzazione delle emissioni in atmosfera mediante la conduzione di almeno n. 5 misure di emissioni di metalli (Pb, Fe, Cu, Zn, Ni) ognuna delle quali dovrà essere condotta a distanza di almeno 5 giorni una dall'altra al fine di consentire una maggiore rappresentatività. Per ogni misura dovranno essere indicate le condizioni di funzionamento dell'impianto in relazione alla quantità di rifiuti trattati in rapporto alla massima quantità trattabile prevista. Gli esiti di tale caratterizzazione dovranno essere inviati nel minor tempo possibile alle autorità competente in materia di AIA, rifiuti, agli enti di controllo e al Comune territorialmente competente. In relazione agli esiti sarà valutata la fissazione di ulteriori valori limite alle emissioni a seguito di valutazione svolta in un apposito tavolo tecnico convocato dall'Amministrazione competente in materia di AIA;
3. I parametri, per i quali sono fissati i limiti alle emissioni riportati in tabella 1 o sono previste le misure di caratterizzazione, devono essere rilevati utilizzando le metodiche di misura riportate nella tabella 2 seguente:

Tabella 2: metodiche di prelievo e analisi alle emissioni

Grandezza misurata	U.M.	Metodo	Specifiche
Portata, velocità, temperatura, pressione	Nm ³ /h	UNI EN 16911-1	
O ₂	% in volume	UNI EN 14789	Per la misura del tenore di O ₂ deve essere determinato il valore medio di O ₂ nell'intervallo di misura/campionamento del singolo inquinante ricercato
Tenore di umidità nei fumi	% in volume	UNI EN 14790	
Polveri	mg/Nm ³	UNI EN 13284-1	Devono essere condotti almeno n. 3 campionamenti secondo il metodo indicato della durata minima di 60 minuti l'uno con calcolo del valore medio misurato e della relativa incertezza come previsto dal metodo Unichim n. 158.
SO _x	mg/Nm ³	UNI EN 14791	
Metalli (Pb, Fe, Cu, Zn, Ni)	mg/Nm ³	UNI EN 14385	Per la verifica del rispetto del limite di emissione si fa riferimento a quanto previsto dal metodo Unichim n. 158

4. di stabilire, ai sensi dall'art. 269, c.6 del D. Lgs. 152/2006, che in due giornate non consecutive nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime il gestore dovrà eseguire due misure di verifica del rispetto dei limiti di emissione in atmosfera comunicandone i risultati agli enti di controllo e all'autorità competente e al Comune territorialmente competente, entro due mesi dall'effettuazione delle medesime;
5. di prevedere, ai sensi dall'art. 269, c.6 del D. Lgs. 152/2006, che entro sei mesi dalla comunicazione di messa a regime degli impianti, l'ente di controllo è tenuto ad effettuare i controlli previsti dal presente provvedimento;

A2.2.3) Requisiti punti di emissione

Per tutti i punti di emissione devono essere garantiti i seguenti requisiti:

- i camini devono essere dotati di una presa idonea per l'inserimento delle sonde di misura e prelievo, realizzate secondo le indicazioni della norma UNI EN 15259 e UNI EN ISO UNI EN 16911-1;
- la postazione di prelievo deve essere facilmente accessibile e le misure e i prelievi a camino devono poter esser effettuati in condizione di sicurezza per i tecnici incaricati dei controlli;
- dalla postazione di prelievo deve essere facilmente raggiungibile una presa per l'alimentazione elettrica della strumentazione utilizzata per le misure ed i prelievi;
- i punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante l'apposizione di idonee segnalazioni.

A2.2.4) Gestione degli impianti di trattamento delle emissioni e manutenzioni

Il gestore deve assicurare il mantenimento in piena efficienza degli impianti di abbattimento degli inquinanti emessi anche attraverso un idoneo programma di manutenzione ordinaria secondo le modalità e le periodicità previste dal costruttore, intervenendo ogni qualvolta necessario con manutenzioni straordinarie. La registrazione delle manutenzioni deve essere effettuata su apposito supporto (cartaceo o informatico), a discrezione del gestore, a condizione che lo stesso:

- venga debitamente compilato ed aggiornato;
- sia tenuto presso la sede dell'impianto e reso sempre disponibile per la visione da parte degli enti preposti al controllo;
- contenga le seguenti informazioni minime: data di effettuazione degli interventi, tipo di intervento effettuato (ordinario, straordinario), descrizione sintetica dell'intervento, responsabile dell'esecuzione dell'intervento, firma;

A2.2.5) Superamenti e anomalie - comunicazioni

Nel caso in cui sia riscontrato il superamento di un valore limite di emissione o in caso di anomalie di funzionamento (quali ad esempio il guasto dell'impianto di abbattimento) tali da non permetterne il rispetto, l'impresa:

- informa tempestivamente, comunque entro le 8 (otto) ore successive all'evento, le autorità competenti ed adotta tutte le misure necessarie al ripristino della conformità delle emissioni ai valori limite; la comunicazione comprende le ragioni tecniche o gestionali che hanno determinato l'insorgere dell'evento, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista;
- sospende in ogni caso le lavorazioni inerenti l'impianto interessato qualora, e non appena, le autorità competenti ne comunicano la necessità per ragioni di salute pubblica o di tutela ambientale;
- comunica alle autorità competenti l'avvenuto ripristino delle condizioni di normalità.

A2.2.6) Contenimento emissioni diffuse

Il gestore, al fine del contenimento delle emissioni diffuse di polveri deve provvedere a garantire, ai sensi dell'all. V alla parte V del D. Lgs. 152/2006, l'ottemperanza alle seguenti prescrizioni:

- le vie di transito e i piazzali all'aperto devono essere dotati di una pavimentazione impermeabilizzata e idonea a garantirne la pulizia costante al fine di limitare fenomeni di risospensione e dispersione di polveri nell'aria, in particolare nel caso di presenza di giornate ventose;
- tutti i mezzi di trasporto e di movimentazione devono essere mantenuti in buono stato di pulizia garantendo tutte le manutenzioni previste dal costruttore al fine di garantirne l'ottimale funzionamento;

A2.3) Risorse idriche

- 1) sul pozzo di emungimento o sulla tubazione in ingresso dallo stabilimento proveniente dal medesimo, dovrà essere installato e garantito il corretto funzionamento del contatore volumetrico. Le letture del contatore dovranno essere effettuate su base mensile e comunicate nella relazione annuale di cui all'allegato 3;
- 2) devono essere adottate, per quanto possibile, tutte le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi idrici facendo riferimento alle BAT inerenti per il ricircolo e il riutilizzo dell'acqua;
- 3) Nel caso di approvvigionamento idrico esterno mediante autobotte, mantenere contabilizzazione della risorsa idrica utilizzata riportandola in un apposito registro ove vi sia indicazione almeno del volume di approvvigionamento, data e ora di scarico;
- 4) Il Gestore dovrà effettuare e riportare nella relazione annuale di cui all'allegato 3 bilancio delle risorse idriche utilizzate, considerando, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli approvvigionamenti in ingresso (pozzo o autobotte), e in uscita i volumi dei rifiuti liquidi e il tenore di umidità risultante dalla caratterizzazione dei rifiuti solidi.

A2.4) Gestione sversamenti accidentali

- 1) le operazioni di carico, scarico e movimentazione, con particolare riferimento alle sostanze pericolose, devono essere condotte all'interno del capannone in aree che garantiscano il recupero a secco o in appositi pozzetti ciechi degli sversamenti eventuali; in tali operazioni occorrerà portare la massima attenzione al fine di non far permeare le sostanze sversate nel suolo;
- 2) in caso di incidenti significativi sui piazzali con conseguenti sversamenti di sostanze pericolose, il gestore dovrà darne tempestiva comunicazione, all'autorità regionale competente ed all'ARPA, e dovrà procedere ad un'accurata pulizia delle aree e delle tubazioni di scarico delle acque meteoriche, al fine di evitare inquinamenti del suolo e che eventuali piogge dilavino tali sostanze;
- 3) qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso, per quanto possibile, a secco. I materiali derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere adeguatamente smaltiti nel rispetto delle disposizioni di legge;

- 4) Le acque di processo esauste e gli acidi destinati a smaltimento devono essere stoccati negli appositi serbatoi esterni dotati di bacino di contenimento idoneo, poggianti su superfici impermeabilizzate.

A2.5) Emissioni sonore:

L'impianto dovrà rispettare i limiti di emissione sonora previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore". L'azienda dovrà, inoltre, verificare le seguenti prescrizioni in materia acustica:

- valutazione del rispetto dei limiti, ai sensi della L.R. 20/2009 a seguito di eventuali modifiche della classificazione acustica dei territori comunali interessati;
- effettuare, mediante la Valutazione di Impatto Acustico, la verifica dei livelli di rumore emessi dall'azienda verso l'esterno con cadenza triennale, ai sensi dei criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale 2083 del 2 novembre 2012, effettuando la prima verifica nell'annualità della messa a regime degli impianti, prevedendo:
 - a. una valutazione dei livelli sonori presso i recettori esposti;
 - b. l'individuazione del numero e della collocazione dei punti di misura in base alla distribuzione della popolazione nell'intorno dello stabilimento esposta alla rumorosità prodotta dall'azienda;
 - c. la definizione della modalità e della durata dei rilievi in correlazione ai cicli produttivi ai sensi dell'Allegato II del D.M. 31 gennaio 2005;
- l'impresa deve, altresì, effettuare la verifica dei livelli di rumore emessi dall'azienda verso l'esterno mediante la Valutazione di Impatto Acustico anche in occasione di sostanziali modifiche ad impianti o parte di essi e di interventi che possano influire sulle emissioni sonore. Tale verifica dovrà consentire di appurare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione assoluti e differenziali di cui all'art. 2 della Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995 e decreti applicativi. I risultati della Valutazione di Impatto Acustico devono essere trasmessi alle autorità competenti ai sensi della normativa in acustica (Comune di Issogne e Corpo Forestale Valdostano), all'Autorità competente in materia di AIA, rifiuti e all'A.R.P.A. della Valle d'Aosta;
- per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente in materia di inquinamento acustico;
- Le valutazioni riportate dovranno essere inserite nella relazione annuale di cui all'Allegato 3.

A2.6 Gestione rifiuti

Per quanto concerne la gestione dei rifiuti, il Gestore deve ottemperare alle seguenti prescrizioni:

- 1) presso l'impianto potranno essere gestite esclusivamente le tipologie di rifiuti indicate nella seguente tabella, secondo i quantitativi massimi a fianco riportati, esclusivamente per le operazioni autorizzate e indicate:

Tabella 3: elenco rifiuti trattabili e quantitativi autorizzati

Rifiuti in ingresso o uscita	Operazioni autorizzate	Codici CER e descrizione	Quantità massima stoccabile	Quantità massima trattabile annua
Ingresso	R12 - R13	16 06 01* - Batterie al piombo	85 t	30.000 t

		20 01 33* - Batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160602 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie		
Uscita	R13	19 02 05* - Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose (Pastello umido)	32 t	15.600 t
		19 12 03 - Metalli non ferrosi (Piombo griglie e poli)	34 t	9.000 t
		19 12 04 - Plastica e gomma (polietilene e polipropilene)	20 t	2.400 t
		16 06 06* - Elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata (sol. al 6-7% di acido solforico)	13 t	3.000 t

- 2) qualsiasi altro rifiuto prodotto dall'attività autorizzata con il presente provvedimento e non inserito nella tabella al punto precedente, dovrà essere gestito ai sensi dell'art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006, rispettando scrupolosamente tutte le condizioni in esso contenute, con particolare riferimento al comma 2:
- i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, sono depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
 - i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
 - i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.
- 3) i rifiuti in uscita dovranno essere avviati alle successive attività di recupero con regolarità e sempre presso idonei impianti autorizzati ai sensi della Parte IV del D.Lgs. 152/2006;
- 4) in merito alla destinazione dei rifiuti in uscita:
- precedentemente alla messa in esercizio, il Gestore deve inviare agli enti competenti in materia di AIA, rifiuti, al Comune territorialmente competente e agli enti di controllo l'elenco delle aziende destinatarie dei rifiuti in uscita. Tale elenco deve essere aggiornato ogni qualvolta intercorra una modifica, preliminarmente alla prima spedizione;
 - trimestralmente deve essere inviato agli enti di cui al punto precedente il dettaglio, risultante dal registro di carico e scarico rifiuti, dei quantitativi inviati a ogni azienda di destinazione dei rifiuti in uscita, unitamente ai quantitativi in ingresso con l'indicazione del bilancio di massa;
 - nella relazione annuale, dovrà essere riportato un report riepilogativo contenente, per ogni tipologia di rifiuto in uscita, le quantità inviate ad ogni singolo destinatario indicato nelle comunicazioni richieste al presente punto.
- 5) il soggetto gestore dovrà tenere presso l'impianto il registro di carico/scarico dei rifiuti, in conformità a quanto stabilito dall'art. 190 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 6) i rifiuti autorizzati sia in entrata che in uscita dallo stabilimento dovranno essere gestiti in base a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in particolare agli articoli 193, per quanto riguarda la documentazione di accompagnamento, e 212, ovvero trasportati e gestiti da soggetti iscritti all'albo nazionale dei gestori ambientali;

- 7) il soggetto autorizzato alla gestione deve assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di trasmissione delle informazioni sui rifiuti oggetto delle operazioni autorizzate provvedendo a presentare annualmente, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la comunicazione prevista dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, così come previsto anche dal citato D.M. 17 dicembre 2009 e s.m.i.;
- 8) durante le operazioni in oggetto, l'impianto autorizzato dovrà essere reso inaccessibile alle persone non autorizzate.

A2.6.1) Prescrizioni gestionali

Il Gestore deve applicare i seguenti accorgimenti gestionali in ottemperanza a quanto indicato nella circolare ministeriale del 21 gennaio 2019 recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi", con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

1. Organizzazione e requisiti generali degli impianti in cui vengono effettuati stoccaggi di rifiuti con particolare riferimento alla distinzione delle aree interne all'impianto di gestione:
 - a. area dotata di una struttura ad uso ufficio per gli addetti alla gestione, in cui sono situati i servizi igienici per il personale;
 - b. area di ricezione dei rifiuti, destinata alle operazioni di identificazione del soggetto conferitore ed alle operazioni obbligatorie di pesatura/misura per verifica dei quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti;
 - c. area destinata allo stoccaggio dei rifiuti per categorie omogenee, adeguata per i quantitativi di rifiuti gestiti, e dotata di superficie pavimentata, ovvero impermeabile, con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta a tenuta; in caso di stoccaggi all'aperto effettuati senza l'ausilio di contenitori stagni e al riparo dalle intemperie, le pendenze delle relative superfici convogliano ad apposita rete di raccolta delle acque meteoriche, con separazione delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento e successivo scarico;
 - d. adeguata separazione delle aree adibite allo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti infiammabili;
 - e. locale chiuso attrezzato e con idonei requisiti antincendio, ovvero area coperta dotata di una pavimentazione di adeguata resistenza ed impermeabile, da destinarsi alla raccolta e stoccaggio dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti non pericolosi allo stato liquido, e in generale di tutti quei rifiuti il cui processo di recupero può risultare inficiato dall'azione degli agenti atmosferici o che possono rilasciare sostanze dannose per la salute dell'uomo o dell'ambiente;
 - f. locale chiuso attrezzato, ovvero area destinata al trattamento dei rifiuti adeguata allo svolgimento delle operazioni da effettuarvi e dotata di adeguata copertura, di superfici impermeabili di adeguata pendenza, di raccolta dei reflui, nonché di opportuni sistemi di aspirazione e trattamento dell'aria e di monitoraggio;
 - g. area per il deposito delle sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali;
 - h. i macchinari, gli impianti e mezzi d'opera siano in possesso delle certificazioni di legge e oggetto di periodica manutenzione secondo le scadenze prescritte;
 - i. ove presenti, gli impianti di spegnimento fissi dell'incendio siano mantenuti a regola d'arte;
 - j. il personale operativo nell'impianto sia formato e dotato delle attrezzature e dei sistemi di protezione specifici in base alle lavorazioni svolte;

- k. tutti gli impianti siano oggetto di verifica e controllo periodico, per assicurarne la piena efficienza.
2. In tutte le aree, a seguito di valutazione del rischio di incendio, dovranno essere adottate le misure di prevenzione e di protezione necessarie, individuate in conformità alle disposizioni vigenti;
 3. dovrà essere prevista un'area di emergenza di dimensioni contenute e dotata di presidi di sicurezza destinati allo stoccaggio di rifiuti non conformi all'omologa di accettazione risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all'atto del prelievo o dell'accettazione nel centro. Tale evenienza dovrà essere comunicata preventivamente alle autorità regionali competenti in materia di AIA e rifiuti, oltre che all'ente di controllo;
 4. Le aree interessate dallo scarico delle batterie, dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti. Le stesse devono altresì essere realizzate di modo da poter sopportare i carichi statici e dinamici derivanti all'esercizio, nonché resistere ad aggressioni chimiche e meccaniche particolari laddove opportuno, ed essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire nel tempo l'impermeabilità o l'integrità delle relative superfici;
 5. Le eventuali operazioni di lavaggio di autocisterne, container e contenitori devono essere effettuate in aree appositamente individuate, dotate di fondo impermeabilizzato e di sistema di raccolta delle acque che dovranno essere sottoposte a successivo trattamento;
 6. Prescrizioni inerenti i contenitori e i recipienti e gli stoccaggi:
 - a. I contenitori di rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;
 - b. i fusti e le cisternette contenenti i rifiuti non devono essere sovrapposti per più di 3 piani ed il loro stoccaggio deve essere ordinato, prevedendo appositi corridoi d'ispezione per consentire il passaggio di personale e mezzi anche al fine di evitare la propagazione di eventuali incendi e facilitare le operazioni di spegnimento;
 - c. I recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
 - d. I serbatoi per i rifiuti liquidi:
 - devono riportare una sigla di identificazione;
 - devono possedere sistemi di captazione degli eventuali sfiati, che devono essere inviati ad apposito sistema di abbattimento;
 - possono contenere un quantitativo massimo di rifiuti non superiore al 90% della capacità geometrica del singolo serbatoio;
 - devono essere provvisti di segnalatori di livello ed opportuni dispositivi antitraboccamento; se dotati di tubazioni di troppo pieno, ammesse solo per gli stoccaggi di rifiuti non pericolosi, lo scarico deve essere convogliato in apposito bacino di contenimento;
 - non devono essere utilizzati serbatoi che abbiano superato il tempo massimo di utilizzo previsto in progetto, a meno che gli stessi non siano

ispezionati ad intervalli regolari e che di tali ispezioni, sia mantenuta traccia scritta, la quale dimostri che essi continuano ad essere idonei all'utilizzo e che la loro struttura si mantiene integra;

- le strutture di supporto dei serbatoi, le tubazioni, le manichette flessibili e le guarnizioni siano resistenti alle sostanze (e alle miscele di sostanze) che devono essere stoccate;
- e. I serbatoi per rifiuti liquidi devono inoltre essere provvisti di un bacino di contenimento con un volume almeno pari al 100% del volume del singolo serbatoio che vi insiste o, nel caso di più serbatoi, almeno al 110% del volume del serbatoio avente volume maggiore;
- f. Per i serbatoi di sostanze liquide infiammabili e/o combustibili eventualmente presenti si dovrà fare riferimento alle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi;
- g. In generale i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti pericolosi devono possedere adeguati sistemi di resistenza, anche meccanica, in relazione alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra di loro;

7. Accettazione rifiuti e movimentazione:

- a. prima della ricezione dei rifiuti all'impianto sia verificata l'accettabilità degli stessi, anche mediante il portale radiometrico previsto al punto 2 del par. A2.7);
- b. in ingresso all'impianto siano accettati solo carichi compatibili con la capacità autorizzata in termini di trattamento e stoccaggio;
- c. nel caso in cui si rilevi la necessità di respingimento a causa della presunta presenza di materiale radioattivo, tale evenienza dovrà essere gestita in base alle modalità operative interne previste, in accordo con la normativa di settore, le quali devono essere preventivamente comunicate dal Gestore, provvedendo immediatamente alla comunicazione agli enti territoriali preposti alle verifiche (VVF), unitamente a una comunicazione tempestiva ai competenti organi regionali in materia di AIA e rifiuti, agli enti di controllo e all'Amministrazione comunale, indicando le operazioni che si intendono mettere in atto. Tale comunicazione dovrà essere effettuata entro e non oltre 24 ore, trasmettendo copia del formulario di identificazione. L'Amministrazione provvederà a verificare con gli organi preposti se analoga segnalazione risulti nella stazione di monitoraggio NBCR ubicata nelle vicinanze dell'uscita autostradale di Verrès. Al termine dei controlli il gestore dovrà rendicontare le evidenze di tali controlli specificando le azioni messe in atto per la messa in sicurezza del carico;
- d. le operazioni di scarico e stoccaggio dei rifiuti siano effettuate in condizioni di sicurezza, evitando:
- la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;
 - l'inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo, ed ogni danno a flora e fauna;
 - per quanto possibile, rumori e molestie olfattive;
 - di produrre degrado ambientale e paesaggistico;
 - il mancato rispetto delle norme igienico - sanitarie;
 - ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività;

- e. la movimentazione dei rifiuti all'interno dell'impianto avvenga nel rispetto degli opportuni accorgimenti atti a evitare dispersione di rifiuti e materiali vari, nonché lo sviluppo di polveri;
 - f. siano adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi e non pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; al riguardo i contenitori in deposito (rifiuti) in attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi.
8. Viabilità e accessi
- a. la viabilità e la relativa segnaletica all'interno dell'impianto sia adeguatamente mantenuta, e la circolazione opportunamente regolamentata;
 - b. adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di emergenza;
 - c. gli accessi a tutte le aree di stoccaggio siano sempre mantenuti sgomberi, in modo tale da agevolare le movimentazioni;
 - d. i mezzi di trasporto in ingresso e uscita dovranno effettuare il percorso stradale più breve per raggiungere lo stabilimento, ovvero utilizzare sempre l'uscita autostradale di Verrès e percorrendo la Strada Statale n. 26 della Valle d'Aosta;
 - e. assicurare che i trasporti dei rifiuti avvengano secondo quanto previsto dall'art. 193 del d.lgs. 152/2006, ovvero secondo le modalità previste dalla Direttiva 2008/68/CE e dal D. Lgs. 35/2010 e s.m.i. relativo al trasporto interno di merci pericolose;

A2.6.2) Gestione degli stoccaggi

1. Il Gestore dovrà gestire gli stoccaggi garantendo il rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a) i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non strettamente collegati agli impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'allegato C relativo alla Parte Quarta del d.lgs. n. 152 del 2006 o agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B relativo alla Parte Quarta del d.lgs. n. 152 del 2006. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale;
 - b) i rifiuti da sottoporre a trattamento all'interno dell'impianto, ovvero da avviare a impianti terzi, siano contraddistinti da un codice C.E.R., in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso e siano stoccati per categorie omogenee nelle rispettive aree dedicate dell'impianto, nel rispetto delle prescrizioni di legge e alle modalità indicate negli atti autorizzativi, per evitare incidenti dovuti alla possibile reazione di sostanze tra loro incompatibili e come misura per prevenire l'aggravarsi di eventuali eventi accidentali;
 - c) nella fase di abbancamento dei rifiuti nelle aree dedicate dell'impianto, non vengano effettuate miscele se non quelle consentite dalla legge, ai sensi dell'art. 187 del d.lgs. n. 152 del 2006, ed autorizzate. In tal caso, è necessario che le operazioni di miscelazione siano effettuate nel rispetto delle norme relative alla sicurezza dei lavoratori, evitando rischi dovuti ad eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ovvero alla formazione di gas tossici e reazioni esotermiche; le stesse non dovranno altresì pregiudicare l'efficacia del successivo trattamento, né tanto meno la sicurezza di tale trattamento;
 - d) qualora lo stoccaggio dei rifiuti avvenga in cumuli, il gestore dovrà garantire che le altezze di abbancamento siano commisurate alla capacità gestionale del singolo

- impianto e alla tipologia di rifiuto per garantirne la stabilità oltre che le condizioni di sicurezza;
- e) le operazioni di stoccaggio sono in generale finalizzate alla costituzione di idonee partite sia per tipologia che, soprattutto, per quantità destinate al trasporto presso impianti che effettuano le successive operazioni di recupero/smaltimento;
 - f) i container scarrabili stoccati all'esterno, che contengono materiale plastico considerato rifiuto, devono mantenere il coperchio stagno sempre chiuso, tranne durante la fase di carico;
 - g) I cassoni destinati al deposito temporaneo dei rifiuti in attesa di spedizione così come quelli destinati all'utilizzo in caso di emergenza ambientale, devono essere protetti dalle intemperie e dall'azione eolica. Tali cassoni devono essere sottoposti a verifica visiva delle superfici, così come a prove di tenuta annuale, le quali devono essere riportate nell'apposito registro delle manutenzioni e verifiche.

2. Entro la messa a regime dell'impianto, il gestore dovrà provvedere a produrre una planimetria del sito recante indicazione delle specifiche aree di stoccaggio con l'indicazione delle capacità massime istantanee di stoccaggio e relativi codici CER destinati allo specifico stoccaggi, secondo il modello minimo riportato di seguito, il quale deve essere aggiornato in caso di modifiche di localizzazione o di tipologia di rifiuti ivi stoccati:

Area di stoccaggio	Localizzazione* (denominazione area)	Codici CER previsti nell'area	Capacità massima di stoccaggio [m ³]
A1			
A2			
...			
An			

**Riportare la localizzazione in una apposita planimetria*

A2.7) Impianti tecnologici

Per quanto concerne gli impianti tecnologici e sistemi di protezione e sicurezza ambientale il gestore deve garantire che in fase di progettazione, e di successivo esercizio, nell'impianto devono essere previsti:

1. impianto di videosorveglianza, preferibilmente con presidio h24, salvo casi particolari da valutare caso per caso;
2. installazione di un portale radiogeno per la verifica dell'assenza di eventuali sorgenti radioattive nei rifiuti in ingresso allo stabilimento il quale deve essere mantenuto con la frequenza prevista dal costruttore unitamente ad una verifica annuale che deve essere riportata nella relazione annuale di cui all'allegato 3;
3. impianti e dispositivi di protezione attiva antincendio, tra cui si annoverano anche i sistemi di rivelazione e allarme incendio, da realizzare anche in base all'esito della valutazione del rischio di incendio, ove prevista;
4. impianto di aspirazione e trattamento dell'aria afferente ai locali in cui si effettuano specifiche operazioni di trattamento sui rifiuti;
5. impianto per l'approvvigionamento e la distribuzione interna di acqua per servizi igienici, lavaggio piazzali, mezzi e contenitori;
6. impianto elettrico idoneo per ambienti ATEX (laddove necessario, in seguito alla valutazione del rischio) per l'alimentazione delle varie attrezzature presenti (quali ad

- esempio sistemi informatici, sistema di illuminazione, sistemi di videosorveglianza e di monitoraggio e controllo, sistemi di pesatura), realizzato in conformità alle norme vigenti;
7. impianto di illuminazione, anche di sicurezza, interna ed esterna, realizzato in conformità alle norme vigenti;
 8. riscaldamento del locale ad uso ufficio realizzato in conformità alle normative vigenti;
 9. allacciamento alla rete telefonica o altra modalità di comunicazione del personale in servizio presso l'impianto con l'esterno e viceversa in caso di impianto non in funzione per garantire il presidio dell'impianto in ogni situazione di emergenza, anche naturale;
 10. impianto di produzione di acqua calda per i servizi igienici;

A2.8) Ulteriori prescrizioni e verifiche gestionali

1. il deposito preliminare delle batterie in attesa di lavorazione deve essere effettuato in cassoni stagni conservati all'interno dello stabilimento oppure nell'apposita area impermeabilizzata ad alimentazione dell'impianto. I cassoni stagni devono poggiare su aree impermeabilizzate, evitando qualsiasi tipo di sversamento;
2. le batterie al piombo devono permanere nell'apposita area di scarico dei cassoni per il minor tempo possibile al fine di evitare la formazione di nebbie all'interno del capannone;
3. la tenuta dell'impermeabilizzazione dell'area di scarico delle batterie in attesa di lavorazione deve essere verificata con frequenza mensile, unitamente al pozzetto cieco di raccolta degli eventuali effluenti liquidi provenienti dalle batterie scaricate. Tali verifiche, unitamente all'esito, devono essere registrate sull'apposito registro presente nello stabilimento a disposizione degli organi di controllo. L'esito di tali verifiche deve essere oggetto di rendicontazione annuale, in base a quanto previsto nell'allegato 3 seguente;
4. il Gestore provveda alla verifica mensile dell'integrità dell'impermeabilizzazione delle superfici pavimentate, dei bacini di contenimento, dell'integrità dei cassonetti UNI tipo stagno e dei big-bag nonché dei cassoni scarrabili e dei circuiti di ricircolo delle acque di processo. Tale verifica dovrà risultare da apposito registro, redatto anche su supporto informatico utile per successive elaborazioni di dati, a firma del responsabile dei controlli. Tale registro dovrà risultare a disposizione in ogni momento degli Organi di controllo. Per quanto riguarda, viceversa, i serbatoi verticali si richiede che venga realizzata, con cadenza annuale, una prova di tenuta corredata di certificazione;
5. il Gestore deve provvedere ad inviare all'ente regionale competente in materia di AIA, rifiuti, agli enti di controllo e al Comune di Issogne le procedure interne dichiarate nella documentazione tecnica inerenti le modalità di intervento e di eventuale trattamento in caso di sversamenti accidentali, incendio ed altri tipi di emergenza, compresa di carattere ambientale, così come il piano di ispezioni interne richiamato nella documentazione tecnica presentata;
6. il Gestore dovrà provvedere all'invio delle procedure atte a valutare le diverse fasi di gestione dei rifiuti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la procedura di verifica dei carichi di rifiuti in ingresso e respingimento in caso di non idoneità e il Piano interno di controlli dichiarato di esecuzione mensile (la cui esecuzione e relativi esiti dovranno essere rendicontati);
7. inviare, all'avvio degli impianti copia delle procedure da attuare in caso di emergenza per calamità naturale, le quali devono essere coordinate con il piano di protezione civile comunale, oltre che dei comuni limitrofi, oltre ad assicurare la completa messa in sicurezza dell'impianto nel più breve tempo possibile e comunque entro 8 ore

- dall'emissione di un bollettino di allerta meteo arancione per inondazione da parte della Protezione Civile, compresi i giorni non lavorativi;
8. Le procedure citate ai punti precedenti dovranno essere inviate agli enti elencati entro la messa a regime dell'impianto e ogni qualvolta se ne effettui aggiornamento, oltre a essere permanentemente disponibili presso il sito produttivo sia per il personale interno che per gli enti di controllo;
 9. attuare nella sua interezza le condizioni espresse nel paragrafo 6 dello studio di compatibilità presentato in sede di istruttoria, collaborando fattivamente con il Comune territorialmente competente per la definizione delle modalità di applicazione delle misure di attivazione e di gestione delle azioni del piano di protezione civile comunale eventualmente integrato per il caso specifico;
 10. qualora dagli autocontrolli riportati nel presente provvedimento emergessero non conformità o nel caso dell'avvenimento di qualsiasi evento che possa pregiudicare effetti ambientali, il Gestore dovrà darne comunicazione all'autorità competente in materia di AIA, rifiuti, al Comune territorialmente competente e agli Organi di controllo entro 24 h, ottemperando, ove previsto, alle prescrizioni individuate dal D. Lgs. 152/2006 e relazionando in merito all'accaduto, descrivendo le azioni poste in atto, proponendo azioni correttive o indagini ambientali;
 11. assicurare, qualora previsto, l'adesione a sistemi nazionali e ufficiali di tracciabilità dei rifiuti;
 12. inviare alla Struttura dell'AUSL competente in materia di sicurezza e prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro e, per conoscenza, agli enti competenti in materia di AIA e rifiuti, preliminarmente all'avvio delle lavorazioni e ogni qualvolta se ne condividerà la necessità con gli enti competenti in materia, del programma di sorveglianza sanitaria dei lavoratori e relativo protocollo al fine di valutazione e parere tecnico, in base a quanto emerso nell'ambito della conferenza dei servizi;
 13. attuare le misure di valutazione e di prevenzione degli incidenti sui luoghi di lavoro previsti dalla normativa nazionale in tale ambito, previsti dal Medico Competente e condivise con la Struttura dell'AUSL competente in materia di sicurezza e prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro;
 14. Il Gestore deve assicurare l'adesione ai protocolli di certificazione previsti dalle norme UNI EN ISO 9001 e 14001 entro un anno dalla messa a regime degli impianti. Ottenute le certificazioni citate dovrà inviare agli enti competenti in materia di AIA, rifiuti e agli enti di controllo copia della certificazione.

Si prescrive al Gestore che qualora si verifichi un incidente, ovvero un incendio, devono essere avviate con la massima tempestività tutte le attività previste nel piano di emergenza appositamente redatto. In particolare si evidenzia che l'art. 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, come convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, ha introdotto l'obbligo per i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, di predisporre uno specifico piano di emergenza interna, da riesaminare e se necessario aggiornare secondo le scadenze ivi specificate, allo scopo di:

- i) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
- ii) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
- iii) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
- iv) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente di rilevanti dimensioni.

- v) Detto Piano dovrà essere redatto entro il 31/12/2021 e, successivamente, il gestore dovrà trasmettere al prefetto competente per territorio, e per conoscenza al Comune e alle autorità regionali competenti in materia di AIA e rifiuti, le necessarie informazioni per l'elaborazione del piano di emergenza esterna agli impianti.

A2.9) Report periodico di controllo gestionale e verifiche periodiche

Il report dovrà essere redatto con periodicità mensile per i primi due anni a partire dalla messa a regime degli impianti e inviato trimestralmente agli enti competenti in materia di AIA, rifiuti e agli enti di controllo entro i primi 10 giorni del mese successivo alla fine del periodo di riferimento. Successivamente, sulla base delle risultanze delle attività di controllo, le modalità e la frequenza di redazione del report potranno essere rideterminate tramite apposito provvedimento, a seguito dello svolgimento di apposito tavolo tecnico.

Tabella 4 – Contenuti del report periodico di controllo gestionale

Quantità dei rifiuti in ingresso e uscita					
Tipologia	Modalità di controllo	U.M.	Frequenza controllo	Fonte del dato	Reporting
Quantità rifiuti in ingresso	Pesatura Rilevazione dei quantitativi suddivisi per codice EER	Kg	Ad ogni conferimento	Registri di carico e scarico	Report annuale, unitamente alla relazione annuale
Quantità rifiuti in uscita	Pesatura Rilevazione dei quantitativi suddivisi per codice EER	Kg	Ad ogni spedizione	Registri di carico e scarico	
Qualità dei rifiuti in ingresso					
Descrizione rifiuto	Codici EER	Tipologia controllo	Frequenza controllo	Reporting	
Accumulatori esausti	160601* 200133*	Analisi di conformità in base a quanto previsto dal comma 4 dell'art.7 del DM 161/2002	Almeno una volta all'anno per ogni conferitore	Report annuale, unitamente alla relazione annuale	
Qualità dei rifiuti in uscita					
Descrizione rifiuto	Codice EER	Tipologia controllo	Frequenza controllo	Reporting	
Griglie e Poli	191203	Caratterizzazione	Almeno semestrale e, se inferiore, in base alla frequenza richiesto dall'impianto di destinazione	Report annuale, unitamente alla relazione annuale	
Ossido PB (Pastello)	190205*	Caratterizzazione	Almeno semestrale e, se inferiore, in base alla frequenza richiesto dall'impianto di destinazione		

Polipropilene	191204	Caratterizzazione	Almeno semestrale e, se inferiore, in base alla frequenza richiesto dall'impianto di destinazione
Polietilene			
Acido Solforico	160606*	Caratterizzazione	Almeno semestrale e, se inferiore, in base alla frequenza richiesta dall'impianto di destinazione
Acque di ricircolo esauste	Gestito in base all'art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006	Caratterizzazione	Almeno semestrale e, se inferiore, in base alla frequenza richiesta dall'impianto di destinazione
Altri rifiuti derivanti dall'attività produttiva	Gestito in base all'art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006	Caratterizzazione ove richiesta dall'impianto di destinazione	Almeno semestrale e, se inferiore, in base alla frequenza richiesta dall'impianto di destinazione

Il Gestore deve effettuare mensilmente la valutazione del consumo di materie ausiliarie del processo produttivo (ad esempio la soda) ed inviare rendicontazione nell'ambito della relazione annuale prevista al seguente allegato 3.

Il Gestore deve effettuare mensilmente la valutazione del consumo delle diverse forme di energia quali metano ed energia elettrica riportando tali rendicontazioni nella relazione annuale prevista al seguente allegato 3.

Il Gestore deve dare attuazione alle verifiche previste dal piano di ispezioni interne, riportato nel precedente capitolo.

A2.9.1) Pavimentazioni

Il gestore dovrà riportare nella relazione annuale di cui all'Allegato 3 le verifiche effettuate per la verifica dello stato delle pavimentazioni impermeabilizzate interne ed esterne allo stabilimento riportandone l'esito e indicando le azioni correttive poste in essere nel caso in cui il controllo abbia dato esito negativo. A titolo esemplificativo non esaustivo si richiede la verifica delle pavimentazioni poste al mulino di macinazione, alle cisterne esterne e sotto la filtropressa, così come sotto le pavimentazioni delle aree di stoccaggio temporaneo dei rifiuti in attesa di lavorazione e in attesa di spedizione, quelle su cui poggiano i cassoni scarrabili stagni atti al deposito rifiuti in caso di emergenza ambientale e l'area impermeabilizzata di scarico delle batterie in attesa di entrare nella linea produttiva. Tali verifiche dovranno essere effettuate anche sulla pavimentazione di manovra esterna e di deposito dei cassoni scarrabili esterni contenenti rifiuti di varia natura.

Le verifiche dovranno essere registrate su apposito registro riportante le seguenti minime informazioni: data e ora, operatore, esito, firma. Nel caso di esito negativo il gestore dovrà provvedere ad inviare entro le 48 ore successive un report alle Amministrazioni competenti in materia di AIA e rifiuti, oltre agli enti di controllo indicando l'entità del danno riscontrato, tempi e modalità di ripristino.

Allegato 3

(Piano di Monitoraggio e Controllo)

La Relazione annuale, prevista dal punto 2 del presente provvedimento deve essere trasmessa alle autorità regionali competente in materia di AIA e rifiuti, agli enti di controllo ed al Comune di Issogne entro il 31 marzo di ogni anno. La documentazione dovrà essere prodotta in formato digitale e editabile per quanto riguarda le tabelle riassuntive che possono essere inserite in allegato alle relazioni tecniche periodiche; la documentazione citata deve essere inviata tramite posta elettronica certificata e nella stessa dovranno essere altresì allegare le registrazioni dei dati analitici delle analisi effettuate in autocontrollo dall'azienda. Sui referti di analisi devono essere chiaramente indicati: l'ora, la data, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, la data e l'ora di effettuazione dell'analisi, gli esiti relativi, i riferimenti dell'analista, le metodiche utilizzate unitamente all'incertezza di analisi.

L'impresa dovrà conservare copia di tutti i risultati del monitoraggio e controllo per un periodo di almeno 5 anni.

Le analisi chimiche condotte per la verifica del rispetto dei valori limite previsti dal presente provvedimento devono essere condotte da laboratori terzi che operano in conformità ai requisiti della norma UNI EN ISO 17025:2017.

Di seguito si riportano i contenuti minimi della relazione annuale inerente il Piano di Monitoraggio e Controllo che il gestore dovrà porre in atto quale monitoraggio continuo dell'impianto.

A3.1 Emissioni in atmosfera

- 1) Il Gestore deve relazionare in merito agli autocontrolli effettuati presso il punto di emissione denominato E1, in base a quanto previsto al par. A2.2.;
- 2) Invio di copia del registro delle manutenzioni dell'impianto recante le indicazioni minime richieste all'allegato precedente, par. A2.2.4;
- 3) Riepilogo delle eventuali segnalazioni di mal funzionamento, guasti, superamenti dei limiti emissivi o comunicazioni inviate a seguito di quanto richiesto al punto A2.2.5 indicando gli interventi messi in atto per porre rimedio a quanto emerso.

A3.2) Risorse idriche

- 1) Il Gestore deve relazionare in merito ai volumi mensili registrati dal contatore volumetrico o in base ai volumi riforniti mediante autobotte, fornendo copia delle bolle di fornitura rilasciate, relazionando tecnicamente eventuali oscillazioni nella risorsa idrica.
- 2) Il Gestore dovrà effettuare e riportare nella relazione annuale bilancio delle risorse idriche utilizzate, al fine di evidenziare che non ci siano perdite evidenti né rilevanti negli impianti: particolare attenzione dovrà essere posta nel confronto tra i quantitativi in ingresso (da pozzo o autobotte) e quelli smaltiti come rifiuti, unitamente ai quantitativi di acqua che potrebbe essere residuamente presente nei rifiuti in ingresso. A tale scopo il Gestore dovrà avere caratterizzazione di tale quantità.

A3.4) Emissioni sonore

Il Gestore deve provvedere a riportare le verifiche periodiche effettuate in materia di emissioni di rumore secondo quanto previsto al punto A2.5. Si rammenta che le verifiche in materia di acustica devono essere effettuate a seguito della messa a regime degli impianti e successivamente con cadenza triennale.

A3.5 Gestione rifiuti

Per quanto concerne la gestione dei rifiuti, il Gestore deve inviare report annuale dove emerga per ogni codice CER il quantitativo in ingresso o in uscita, rispetto ai quantitativi massimi trattabili; per ogni codice CER in uscita deve essere dettagliata la quantità di rifiuti relativi a ogni destinazione dichiarata, come previsto al par. A2.6. Unitamente dovrà essere inviato dettaglio dei rifiuti prodotti dal ciclo produttivo.

Si richiede indicazione del trasportatore a cui sono affidati i trasporti in uscita dallo stabilimento al fine di verificarne l'iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali, ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. 152/2006.

Si richiede al Gestore di dare evidenza mediante copia degli appositi registri dei controlli periodici di tenuta delle aree interessate dallo scarico delle batterie, dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto.

il Gestore dovrà provvedere all'invio di un riepilogo annuale delle comunicazioni effettuate a seguito di respingimento di carichi di rifiuti in ingresso non congrui unitamente alla descrizione delle cause di non accettabilità e alle operazioni successive di respingimento.

Il Gestore deve dare evidenza delle prove di tenuta dei serbatoi presenti e dei cassoni a tenuta stagna utilizzati nello stabilimento. In particolare, per i serbatoi a doppia camera devono essere inviate le certificazioni delle verifiche effettuate da ditta specializzata. Allo stesso modo devono occorre dare evidenza delle verifiche e manutenzioni richieste al par. A2.6.1 e A2.6.2 in merito ai cassoni stagni.

Il Gestore invii evidenza idonea delle opere manutentive e di verifica effettuate sul portale radiogeno al fine di garantirne corretto funzionamento.

A3.6) Ulteriori report e verifiche gestionali

Il Gestore dovrà inviare rendicontazione dell'attuazione del piano di sorveglianza sanitaria con particolare riferimento ai risultati delle misure in ambiente di lavoro degli inquinanti previsti dal citato piano, unitamente a una sintetica indicazione degli esiti della sorveglianza sanitaria dei lavoratori, nel rispetto della normativa sulla privacy dei singoli dipendenti. Tale riepilogo non sostituisce le adempienze in carico al datore di lavoro derivanti dall'applicazione del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il Gestore deve rendere conto dell'esecuzione e dell'esito delle verifiche mensili di tenuta dell'impermeabilizzazione dell'area di scarico delle batterie in attesa di lavorazione, unitamente al pozzetto cieco di raccolta degli eventuali effluenti liquidi provenienti dalle batterie scaricate.

Il Gestore provveda all'invio del riepilogo con relativo esito, unitamente alle eventuali azioni correttive messe in atto, delle verifiche periodiche (come definite nell'allegato 2) dell'integrità dell'impermeabilizzazione delle superfici pavimentate interne ed esterne, dei bacini di contenimento, dell'integrità dei cassonetti UNI tipo stagno e dei big-bag nonché dei cassoni scarrabili e dei circuiti di ricircolo delle acque di processo. Allo stesso modo dovrà essere inviata certificazione di avvenuta verifica dei serbatoi verticali a doppia parete, in base a quanto previsto al par. A2.7.

Il Gestore deve inviare report inerente le valutazioni mensili del consumo di materie ausiliarie del processo produttivo (ad esempio la soda), come richiesto al punto A2.9.

Il Gestore deve inviare un report inerente la valutazione mensile del consumo delle diverse forme di energia quali metano ed energia elettrica, come previsto al punto A2.9.

Il Gestore deve inviare un report annuale riscontrando alle verifiche mensilmente effettuate, come previste dal piano di ispezioni interne inviato preliminarmente alle autorità, come previsto al par. A2.8.

A3.5.1) Pavimentazioni

Il gestore dovrà riportare nella relazione annuale le verifiche effettuate per la verifica dello stato delle pavimentazioni, secondo quanto richiesto al par. A2.9.1, unitamente all'invio di copia del registro apposito che ne testimoni l'effettuazione, l'esito oltre a indicazione di eventuali azioni correttive messe in atto.

PAOLO BAGNOD

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Atto non soggetto a spesa

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 19/05/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO